

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dell'1/08/2012

REALIZZAZIONE DI EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI
LOTTO 2 – COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA – NUOVO MUNICIPIO

**REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE
COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO STORICO E DI UN
LOCALE ARMERIA**

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI.....	4
Articolo 01 Oggetto dell'appalto.....	4
Articolo 02 Ammontare dell'appalto, modalità di aggiudicazione, norme regolanti la gara....	11
Articolo 03 Norme che regolano la progettazione esecutiva ed i lavori.....	12
Articolo 04 Condizioni che regolano la progettazione esecutiva ed i lavori	18
Articolo 05 Qualità e provenienza dei materiali	19
Articolo 06 Documenti che fanno parte del Contratto.....	19
Articolo 07 Valutazione delle offerte	20
Articolo 08 Elaborati progettuali da allegare all'offerta.....	23
Articolo 09 Tempo utile per la progettazione esecutiva, consegna dell'area, inizio elaborazione progetto esecutivo, consegna dei lavori e ultimazione delle opere.....	24
Articolo 10 Programma dei lavori.....	26
Articolo 11 Ultimazione dei lavori.....	27
Articolo 12 Elaborati del progetto esecutivo	28
Articolo 13 Oneri ed obblighi a carico dell'Impresa	28
Articolo 14 Penali.....	34
Articolo 15 Disposizioni generali relative ai prezzi - Invariabilità dei prezzi.....	35
Articolo 16 Eventuali lavorazioni complementari non oggetto dell'appalto	36
Articolo 17 Sospensione e proroga dei termini contrattuali	36
Articolo 18 Contabilizzazione dei Lavori.....	36
Articolo 19 Eventuali lavori a misura.....	38
Articolo 20 Pagamenti	39
Articolo 21 Verifiche impianti - Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori	41
Articolo 22 Subappalto	41
Articolo 23 Applicabilità dei contratti collettivi di lavoro - Inadempienze - Sanzioni	42
Articolo 24 Responsabilità dell'Impresa.....	43
Articolo 25 Lavoro notturno e festivo	44
Articolo 26 Privative e brevetti	44
Articolo 27 Verifica delle lavorazioni	44
Articolo 28 Cauzione Provvisoria	44
Articolo 29 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	45
Articolo 30 Assicurazioni	47
Articolo 31 Garanzie.....	47
Articolo 32 Presa in consegna anticipata delle opere, anche parziale	48
Articolo 33 Divieto di cessione del contratto.....	49
Articolo 34 Scioglimento del contratto, fusioni e conferimenti, trasferimento	49
Articolo 35 Esecuzione d'ufficio e rescissione contrattuale	49
Articolo 36 Danni di forza maggiore.....	50
Articolo 37 Ulteriori obblighi	50
CAPO II - SPECIFICHE TECNICHE.....	51
Articolo 38 Indicazioni preliminari	51
Articolo 39 Accettazione dei materiali	51
Articolo 40 Accettazione degli Impianti.....	52
Articolo 41 Carpenteria metallica dell'involucro antieffrazione del locale armeria e verifiche strutturali di progetto esecutivo	53
Articolo 42 Identificazione, certificazione e accettazione degli elementi di carpenteria metallica dell'involucro antieffrazione del locale armeria	55
42.01 <i>Saldature</i>	57

42.02	<i>Norme di esecuzione</i>	57
42.03	<i>Norme di montaggio</i>	58
42.04	<i>Trattamenti protettivi materiali e di finitura</i>	59
42.05	<i>Controlli e tolleranze</i>	59
Articolo 43	<i>Requisiti costruttivi e di progetto esecutivo</i>	60
43.01	<i>Pavimento e sottofondo</i>	60
43.02	<i>Elementi costituenti i percorsi per non vedenti e ipovedenti</i>	61
43.03	<i>Suddivisione interna</i>	62
43.04	<i>Tinteggiatura interna di pareti e soffitti</i>	62
43.05	<i>Serramenti interni/esterni</i>	63
43.06	<i>Controsoffitti</i>	64
43.07	<i>Requisiti acustici e di contenimento energetico</i>	65
43.08	<i>Requisiti particolari per gli impianti tecnologici</i>	65
43.09	<i>Tubi di raccordo rigidi e flessibili</i>	67
43.10	<i>Tubazioni e raccordi</i>	67
43.11	<i>Valvolame, valvole di non ritorno, pompe</i>	67
43.12	<i>Impianto elettrico</i>	68
43.13	<i>Illuminazione di emergenza</i>	71
43.14	<i>Impianti fonia e dati</i>	72
43.15	<i>Impianto antintrusione</i>	72
Articolo 44	<i>Indicazioni particolari per l'impianto di raffrescamento e ricambio d'aria</i>	72
Articolo 45	<i>Prevenzione incendi</i>	72
45.01	<i>Impianto spegnimento incendi</i>	73
45.02	<i>Impianto di rivelazione ed allarme incendio e spegimento</i>	74
Articolo 46	<i>Aree di pertinenza</i>	74
46.01	<i>Ricognizione</i>	74
46.02	<i>Viabilità nel cantiere</i>	75
46.03	<i>Pulizia e bonifica dell'area</i>	75
Articolo 47	<i>Certificazioni impiantistiche e schemi degli impianti</i>	75
Articolo 48	<i>Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli</i>	76

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 01 Oggetto dell'appalto

1. Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la redazione della progettazione esecutiva delle opere complementari necessarie per la realizzazione di un Archivio Storico e di un locale Armeria a servizio della locale stazione dei Carabinieri da eseguirsi all'interno dell'esistente Municipio Temporaneo realizzato dal Commissario Delegato nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO) e l'esecuzione delle medesime opere complementari.

Si premette che con appalto separato il Commissario Delegato per l'emergenza Sisma Emilia 2012 aveva già appaltato la redazione della Progettazione Esecutiva e l'esecuzione dei lavori del nuovo Municipio Temporaneo nel Comune di Concordia sulla Secchia, e che i lavori di esecuzione del suddetto Municipio risultano già per tempo tutti utilmente conclusi.

L'edificio risulta allo stato completo, funzionante e correntemente utilizzato dal Comune che vi si è insediato col proprio personale per lo svolgimento di tutte le funzioni di servizio alla cittadinanza.

2. Le opere complementari oggetto del presente appalto conseguono a delle ulteriori esigenze dell'Amministrazione emerse in fase di utilizzo dell'edificio e sono quelle nel seguito in sintesi riepilogate:

- ✓ Realizzazione di un locale ad uso Archivio Storico da ricavare all'interno del locale archivio già realizzato, da configurare secondo lo schema a suo tempo elaborato dal Comune di Concordia sulla Secchia ed approvato dalla Soprintendenza Archivistica per l'Emilia-Romagna, completo di armadi fissi compatibili per l'archiviazione del materiale di interesse storico;
- ✓ Adeguamento di un locale esistente ad uso locale armeria -anche mediante l'installazione di un involucro interno antieffrazione- a servizio dell'adiacente caserma dei Carabinieri, completo di arredi fissi portafucili e portapistole;
- ✓ Realizzazione di percorso per non vedenti ed ipovedenti per la facilitazione dell'accesso di soggetti con tali disabilità alle principali funzioni del Municipio;
- ✓ Intereventi di miglioramento sulle soglie di alcuni portoni di accesso al Municipio Temporaneo.

3. L'esecuzione delle opere complementari oggetto del presente appalto dovranno essere realizzate senza sostanziali interruzioni dell'ordinaria operatività del Municipio e senza limitare la funzionalità della struttura all'interno della quale si interviene. Il prezzo 'a corpo' dell'appalto compensa pertanto, per patto espresso, anche ogni e qualunque accorgimento, apprestamento provvisorio e/o opera provvisoria si dovesse rendere necessaria, o anche solo utile, per garantire la suddetta piena

operatività e funzionalità del Municipio, compresi anche gli oneri connessi con la necessità di svolgere determinate lavorazioni secondo specifiche modalità che saranno condivise col Comune ed in fasce orarie antecedenti o successive l'orario di lavoro del personale comunale al fine di evitare ogni interferenza o arrecare disturbo all'attività di detto personale.

4. Le opere complementari oggetto dell'appalto devono necessariamente integrarsi, in particolare sotto il profilo impiantistico ed antincendio, con le opere, gli impianti e le dotazioni già installate nel Municipio esistente. Resta obbligo dell'appaltatore, già compensato per patto espresso col prezzo 'a corpo' dell'appalto, l'esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per l'integrazione di tutte le opere complementari oggetto dell'appalto con le opere esistenti (anche laddove dette lavorazioni non risultassero espressamente indicate negli elaborati tecnici posti a base della presente gara), nonché il rilascio o la riemissione di tutte le dichiarazioni e le certificazioni di legge necessarie ai fini del collaudo e della possibilità d'uso sia delle opere realizzate che di quelle esistenti sulle quali sono intervenute delle variazioni in dipendenza delle lavorazioni oggetto del presente appalto.

A tal fine la Stazione Appaltante si impegna a rendere disponibili per l'appaltatore, su richiesta del medesimo, tutte le dichiarazioni e le certificazioni relative al Municipio esistente.

5. Resta inoltre inteso che l'offerente resta obbligato ad effettuare in fase di predisposizione dell'offerta un approfondito sopralluogo in situ nel corso del quale acquisire compiuta cognizione dello stato del municipio esistente e quindi tutti gli elementi di conoscenza necessari e/o ritenuti utili per la formulazione della propria offerta. Ciò con particolare riguardo agli elementi costruttivi ed impiantistici esistenti che dovranno connettersi con le opere complementari oggetto del presente appalto, dovendo il prezzo offerto comprendere per patto espresso anche tutti gli oneri necessari per l'esecuzione degli interventi di cui si è detto nei precedenti commi 3. e 4., e per i quali, salvo casi speciali non immediatamente conoscibili nel corso dei suddetti sopralluoghi e per i quali occorrerà comunque l'espressa preventiva approvazione del R.U.P., non potranno essere riconosciuti all'Appaltatore oneri aggiuntivi in corso d'opera.

I sopralluoghi saranno concordati con la Struttura Tecnica del Commissario Delegato secondo le modalità che saranno indicate nel bando e negli atti di gara, previo appuntamento da concordare con la suddetta Struttura.

Effettuato il sopralluogo l'offerente dovrà rendere apposita dichiarazione secondo il modulo che sarà allegato al bando ed agli atti di gara, ove saranno anche specificate le modalità secondo le quali detto modulo dovrà essere inserito nell'offerta.

6. Il presente Capitolato Speciale fa parte del progetto posto a base di gara, che è costituito anche dai seguenti gruppi di elaborati:

A.1 Elaborati di progetto definitivo delle opere complementari oggetto dell'appalto

Elaborati generali:

- R01 Relazione Generale del progetto definitivo;
- R02 Elenco Prezzi Unitari;
- R03 Analisi Nuovi Prezzi;
- R04 Computo Metrico Estimativo;
- R05 Riepilogo del Computo Metrico Estimativo

A. ARCHIVIO STORICO

- Tav. A.A01 Stato di fatto - Piante e Sezioni;
- Tav. A.A02 Progetto Architettonico - Piante e Sezioni;
- Tav. A.A03 Progetto Architettonico - Particolari costruttivi armadi compattabili;
- Tav. A.M01 Progetto Impianti Meccanici;
- Tav. A.E01 Progetto Impianti Elettrici e Speciali;
- Tav. A.QE Schema unifilare quadro elettrico archivio storico;
- Tav. A.I01 Progetto Prevenzione Incendi - Relazione Tecnica
- Tav. A.I02 Progetto Prevenzione Incendi - Piante e Sezioni
- Nulla osta della Soprintendenza Archivistica per l'Emilia-Romagna rilasciato in data 24.09.2014. prot. n. 3391, relativo allo schema (allegato) dell'archivio storico trasmesso dal Comune di Concordia sulla Secchia in data 5.09.2014 sulla scorta del quale è stato redatto il presente progetto definitivo;

B. ADEGUAMENTO LOCALE ARMERIA

- Tav. B.A01 Stato di fatto - Piante e Sezioni;
- Tav. B.A02 Progetto Architettonico - Piante, Sezioni, Particolari costruttivi;
- Tav. B.S01 Progetto Strutturale - Opere in carpenteria metallica -parte 1/2;
- Tav. B.S02 Progetto Strutturale - Opere in carpenteria metallica -parte 2/2;
- Tav. B.S03 Relazione sulle verifiche strutturali dell'involucro metallico antieffrazione;
- Tav. B.IT01 Progetto Impianti Tecnologici;

C. PERCORSI PER IPOVEDENTI

- Tav. C.A01 Percorso per ipovedenti;

- Tav. D Interventi su portoni di accesso al Municipio
- PSC
- Cronoprogramma

A.2 Elaborati AS-BUILT dell'Edificio Municipale Temporaneo esistente

Elaborati architettonici:

- D.1.02.1 Planimetria Generale;
- D.1.02.2.1 P.T. - Destinazioni d'uso;
- D.1.02.2.2 P.T. - Quote;
- D.1.02.2.3 P.T. - Arredi;
- D.1.02.2.4 P.T. - Abachi;
- D.1.02.2.5 Controsoffitti;
- D.1.02.2.6 Coperture;
- D.1.02.3.1 Prospetti;
- D.1.02.3.2 Prospetti e Sezioni;
- D.1.02.3.3 Sezioni;
- D.1.02.3.4 Sezioni;
- D.1.02.3.5 Sezioni;
- D.1.03.1 Viste tridimensionali e pacchetti;
- D.1.03.2 Finiture;
- D.1.03.3 Dettaglio bussola;
- D.1.03.4 Sala consigliare;
- D.1.03.5 Pavimentazione esterna;
- D.1.03.7 Pavimentazioni interne;
- D.1.04.1 Pianta P.T. e Dettaglio Servizi Igienici;
- D.1.05.1 RETI - Fognature;
- D.1.05.2 RETI - Acquedotto;

Elaborati strutturali:

- D.2.01 Fondazioni

- D.2.02 Piante, sezioni e prospetti
- D.2.03 Fascicolo schede esecutive
- D.2.04 Esecutivo Campanile
- D.2.05 Particolari costruttivi
- D.2.06 Fascicolo F1

Elaborati impianti meccanici e antincendio:

- D3.01 Impianto di riscaldamento raffrescamento
- D3.02 Impianto idrico
- D3.03 Impianto aeraulico
- D3.04 Impianto antincendio
- D3.05 Impianto di riscaldamento raffrescamento – Schema funzionale VRV

Elaborati impianti elettrici e speciali:

- Q01 Quadro Generale
 - Q02 Quadro Condizionamento
 - Q03 Quadro CED 1
 - Q04 Quadro Forze Ordine
 - Q05 Quadro Illuminazione Esterna
 - Q06 Quadro CED 2
 - QGA Quadro Generale Attività
 - D.4.1 Illuminazione
 - D.4.2 Forza Motrice
 - D.4.3 Impianti Speciali
 - D.4.4 Impianti Esterni
 - D.4.5 Schema a Blocchi
 - D.4.6 Impianto Fotovoltaico e Impianti in copertura
 - D.4.7 Schema Fotovoltaico
- Dichiarazione di 'non soggettività' alla presentazione della SCIA ai fini di prevenzione incendi relativa al Municipio Temporaneo esistente, rilasciata in data 3.08.2013 dal professionista antincendio che ha redatto il progetto di prevenzione incendi del Municipio;

A.3 Documentazione di collaudo relativa al precedente appalto del Municipio esistente che la Stazione Appaltante rende disponibile per l'appaltatore

- Dichiarazioni di conformità di ogni singolo impianto installato nel Municipio esistente;
- Relazioni con tipologia dei materiali utilizzati in ogni singolo impianto installato nel Municipio esistente;
- Dichiarazioni di corretta posa in opera ai fini antincendio, e relative certificazioni, di: porte REI, pareti divisorie REI, opere in cartongesso, elementi tagliafuoco ed estintori;
- Certificazione di resistenza al fuoco degli elementi prefabbricati in c.a.p.;
- Manuali d'uso e Piani di manutenzione aggiornati degli impianti e delle apparecchiature meccaniche ed elettriche installate;
- Attestato di Prestazione Energetica del Municipio;
- Verbali attestanti l'esito delle prove funzionali e di collaudo svolte dalla Direzione Lavori sugli impianti realizzati.

La Stazione Appaltante rende inoltre disponibile per l'Appaltatore, anche ai fini della redazione della progettazione esecutiva degli interventi di cui al presente appalto, la progettazione antincendio del Municipio esistente, riguardante anche le modifiche in variante introdotte in corso d'opera in fase di realizzazione del suddetto Municipio.

La progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere complementari oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite sulla scorta degli elaborati di cui alla lettera A.1. Per gli approfondimenti costruttivi delle opere complementari oggetto dell'appalto, e la definizione degli eventuali interventi di connessione tra dette opere complementari e quelle del Municipio esistente, si potrà fare utile riferimento, oltre ed in subordine rispetto a quanto rilevato nel corso dei sopralluoghi effettuati in sede di offerta e nella fase di redazione della Progettazione Esecutiva, anche agli elaborati del gruppo A.2 ed eventualmente alla documentazione del gruppo A.3.

7. L'appalto comprende nel prezzo a “corpo” la progettazione esecutiva delle opere complementari elencate nel comma 2. del presente articolo (da redigere in piena coerenza e secondo le estensioni previste dalla Parte II, Titolo II, Capo I -Sezione IV- del DPR 5.10.2010 n. 207, ed anche in piena conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni, norme CEI, UNI, EN, etc. comunque applicabili), nonché l'esecuzione dei lavori di progetto ed ulteriormente tutte le lavorazioni che, pur non rappresentate negli elaborati di progetto, dovessero risultare, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, necessarie o anche solo utili per dare dette opere compiute e perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si intendono quindi compresi nel prezzo 'a corpo' dell'appalto anche le seguenti lavorazioni:

- modesti interventi di demolizione che dovessero risultare necessari sia in superficie che sotterranei (in particolare sulle pavimentazioni esistenti del locale da destinare ad uso armeria che dovrà essere adeguatamente ripristinato);
- ogni eventuale intervento (compresi spostamenti, ripristini, etc.) su tubazioni, condotte, reti, cavi e sottoservizi esistenti che, anche in fase di demolizione dei massetti sottopavimento, dovesse risultare necessario per qualunque necessità, nonché i relativi ripristini ove si rendessero necessari;
- gli allacci e le connessioni con gli impianti esistenti del Municipio e/o alle reti di pubblici servizi (distribuzione idrica, fognaria, elettrica, telefonica, trasmissione dati, etc.) ove si rendessero necessari;
- l'allontanamento e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta -di qualsiasi classificazione esso sia- a discariche autorizzate nel rispetto della normativa vigente, nonché le eventuali autorizzazioni che dovessero rendersi a tal fine necessarie;
- la perfetta pulizia finale di tutte le aree interne ed esterne di pertinenza dell'edificio in qualunque modo interessate dai lavori;
- tutti gli interventi e le riparazioni edili comunque necessari per garantire la perfetta e decorosa connessione delle opere complementari col Municipio esistente;
- la riemissione di tutte le dichiarazioni e le certificazioni di legge (anche relative agli elementi antincendio ed agli impianti esistenti nel caso in cui detti elementi e detti impianti esistenti dovessero in qualunque modo essere riguardati dalle opere complementari oggetto dell'appalto) necessarie ai fini del collaudo e della possibilità d'uso delle opere realizzate;
- tutte le pratiche e le attività tecniche, e relativi oneri, da effettuarsi presso il Comando Provinciale dei VVF ai fini del rispetto delle vigenti norme di sicurezza antincendio, nonché la comunicazione di avvio dei lavori alla Soprintendenza Archivistica per l'Emilia-Romagna relativa alle lavorazioni del locale archivio storico, e le eventuali ulteriori pratiche presso detta Soprintendenza nell'eventualità in cui l'appaltatore abbia presentato in sede di offerta proposte tecniche migliorative relative al suddetto archivio.

Come chiarito nel primo periodo del presente comma 7., tutte le lavorazioni sopracitate in via esemplificativa, e comunque tutte quelle la cui natura è tale da renderle necessarie o anche solo utili per dare i lavori perfettamente compiuti e funzionanti, anche quando non rappresentate negli elaborati di progetto, sono da intendersi compensate col prezzo 'a corpo' dell'appalto. L'offerente

pertanto, nel formulare la propria offerta economica, avrà già tenuto compiutamente conto di tale circostanza nella definizione del prezzo e del ribasso offerto.

Articolo 02 Ammontare dell'appalto, modalità di aggiudicazione, norme regolanti la gara

1. L'importo complessivo a base di gara, a corpo per la progettazione esecutiva, l'esecuzione delle opere complementari oggetto dell'appalto e l'attuazione del piano di sicurezza è fissato in **€ 156.512,82**, di cui:

- € 143.897,67 per lavori a corpo;
- € 5.652,97 per oneri di attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso, come determinati nel computo degli oneri della sicurezza del PSC;
- € 6.962,18 per la progettazione esecutiva da redigersi secondo le estensioni previste dalla Parte II, Titolo II, Capo I -Sezione IV- del DPR 5.10.2010 n. 207.

2. Sull'importo dei lavori a corpo (esclusi gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza), deve essere applicato il relativo ribasso percentuale offerto dall'Impresa in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, non soggetto ad alcun ribasso.

3. Sull'importo degli oneri per la progettazione esecutiva deve essere applicato il relativo ribasso percentuale offerto dall'Impresa in sede di gara; tale ribasso non potrà essere superiore al 20 %.

4. L'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata ai sensi dell'Art. 83 del D.Lgs 163/2006 e dell'Art. 120 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010. L'aggiudicazione è impegnativa per l'Impresa ma non per l'Amministrazione fino alla stipulazione del contratto.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1». La distribuzione relativa alle categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

	Lavori di:	Cat.	Incidenza Lavoro	Incidenza Categoria
1	Edifici civili e Industriali (categoria prevalente)	OG1	63,553%	€ 95.044,46
2	Impianti termici e di condizionamento (categoria scorporabile)	OS28	23,623%	€ 35.328,39
3	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (categoria scorporabile)	OS30	12,824%	€ 19.177,79
TOTALE GENERALE			100,000%	€ 149.550,64

6. I lavori di cui ai punti 2 e 3 della tabella soprariportata costituiscono lavorazioni scorporabili o subappaltabili e possono essere eseguiti solo da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. dello Sviluppo Economico n° 37 del 2008.

7. E' vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30% in termini economici dell'importo lavori della stessa categoria prevalente.

8. L'importo a base d'asta indicato al precedente comma 1. per le attività di progettazione esecutiva è stato determinato in applicazione delle tariffe professionali di cui al Decreto 31 ottobre 2013 n. 143 per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria (essendosi preventivamente verificato che detti corrispettivi non risultino superiori a quelli derivanti dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto). Detto importo è stato calcolato secondo le classi e le categorie di cui alla L. 143/49 e del D.M. 31 ottobre 2013, cui corrispondono gli importi lavori sotto riportati:

Classe	IMPORTI
Ic/E.08	€ 91.451,81
IIIb/IA.02	€ 33.992,99
IIIc/IA.03	€ 18.452,87

Articolo 03 Norme che regolano la progettazione esecutiva ed i lavori

1. La progettazione esecutiva e la realizzazione delle attività oggetto del presente del presente Capitolato Speciale, sono sottoposti a tutte le disposizioni di legge, provvedimenti ministeriali e circolari interessanti il presente appalto nonché alle Ordinanze di Protezione Civile e del Commissario Delegato, emanate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per fronteggiare gli eventi calamitosi per cui sono richiesti i lavori previsti in gara.

2. Tutte le opere nonché gli impianti devono essere inoltre progettate esecutivamente e realizzate conformemente a tutte le Leggi, Decreti, Norme e Regolamenti applicabili al caso di specie ed in ottemperanza alle prescrizioni riportate dalle seguenti leggi e normative se non derogate, secondo la destinazione d'uso prevista:

- Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;
- Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n 163 del 22 aprile 2006;
- Regolamento di attuazione del D.lgs n. 163 del 22 aprile 2006 recante "Codice dei Contratti Pubblici" approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207;

- Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i;
- Decreto legislativo n. 81/2008 e n. 106/2009 e ss.sm.ii.;
- Decreto Ministeriale n.37/2008 relativo agli impianti a servizio degli edifici;
- Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti, che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- DPR 6 giugno 2001 n.380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e ss.sm.ii.;
- Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione n. 305/2011 e ss.mm.ii. (Regolamento Delegato UE n. 574/2014, Regolamento Delegato UE n. 568/2014
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2008 - "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni" (in seguito NTC 2008) di cui alla Gazzetta Ufficiale del 04/02/2008;
- Circolare n. 617 del 02.02.2009 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008";
- Ordinanza DPCM 3274 del 20 marzo 2003 così come integrata dalle ordinanze 3379 del 5 novembre 2004 e 3431 del 3 maggio 2005, relativa ai criteri per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
- Decreto Ministeriale del 22 febbraio 2006, "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici";
- Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015, "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139";
- Decreto del Ministro dell'Interno del 26 giugno del 1984 e s.m.i. "omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi";
- D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011,"regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'Art. 49, comma 4-quater, del D.L. n.78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010;
- Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

- Regio Decreto n.773 del 18 giugno 1931 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;
- le leggi, i decreti, le norme ed i regolamenti inerenti la prestazione energetica degli edifici, in particolare le norme vigenti in Emilia Romagna;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPCM del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- le leggi, i decreti, le norme ed i regolamenti inerenti l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche (DPR 503/96 e DM 236/89), comprese quelle per i non/ipo vedenti;
- Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge n. 98 del 09/08/2013 di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20/08/2013 in vigore da 21/08/2013;

3. In riferimento alle deroghe previste dal D.L. n.74 del 6 giugno 2012 si rimanda all'allegato dell'ordinanza di approvazione degli atti di gara che riporta l'elenco delle norme derogate e le relative motivazioni ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012” e della Delibera dal Consiglio dei Ministri del 16.10.2012.

4. L'Impresa, nel formulare la propria offerta, si impegna ad implementare nel progetto esecutivo dalla medesima redatto tutte le modifiche necessarie a renderlo conforme alle eventuali variazioni delle norme tecniche, direttamente o indirettamente richiamate nel presente Capitolato, anche se sopravvenute durante la validità dell'offerta, così come definita nel bando di gara.

Preliminarmente alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori, l'Impresa, con oneri a proprio carico, deve aver compiutamente eseguito i necessari accertamenti, verifiche e controlli, sulla natura, stato, condizioni e consistenza delle opere già realizzate interferenti con i lavori oggetto del presente appalto, le aree di pertinenza e quelle utili per il cantiere, la rete di smaltimento delle acque bianche (anche in ragione dei nuovi macchinari installati nella corte) e le altre reti di pubblici servizi ed in generale sui recapiti di tutte le reti di urbanizzazione primaria e sui confini delle aree, in modo da avere piena cognizione dello stato dei luoghi, in quanto la documentazione allegata al bando potrebbe per alcuni limitati elementi considerarsi indicativa e non esaustiva, e ciò in parziale deroga del comma 3, lettera a) dell'Art. 17, del comma 2 lettera a) e c) dell'Art. 21 del DPR 207/2010.

5. Il presente Capitolato stabilisce anche i requisiti minimi cui deve rispondere la progettazione esecutiva, che deve essere redatta in conformità alle norme specifiche applicabili (D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 207/2010, Norme Tecniche per le Costruzioni, norme CEI, UNI, ecc.):

Requisiti minimi del progetto dell'impianto termo-meccanico

Il progetto deve essere pienamente rispondente a tutte le vigenti normative in materia, anche con riferimento al contenimento dei consumi energetici, e deve essere garantita la rispondenza alla vigente normativa per la zona climatica di San Felice sul Panaro (MO).

L'impianto deve rispondere alle leggi e alle normative di settore in vigore, tra le quali si citano in via esemplificativa e non esaustiva le seguenti:

- D.M. 37/08;
- Legge 10 del 09/01/91 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.; D.Lgs. 192/2005,
- D.Lgs. 29/12/2006 n. 311; Decreto 26/06/2009;
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59.
- D.A.L. 156/2008 e ss.mm.ii.

Requisiti minimi del progetto degli impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere eseguiti secondo tutte le vigenti normative, anche locali, comunque applicabili al caso di specie, tra le quali si citano in via esemplificativa e non esaustiva le seguenti:

- Legge 1 marzo 1968 n. 186 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici";
- D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- Norma CEI 0-21 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica", Fascicolo 11955+Ec1 CEI:2012-06;
- Norma CEI 0-21 V1 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica", Fascicolo 12674;
- Norma CEI 0-21 V2 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica", Fascicolo 13269;
- Norma CEI 0-2 "Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici", seconda edizione - Fascicolo 6578 del 09-2002;
- Norma CEI EN 61439-1 "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: Regole generali;
- Norma CEI EN 61439-2 "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 2: Quadri di potenza;

- Norma CEI 20-40 "Guida per l'uso di cavi a bassa tensione", seconda edizione - Fascicolo 4831 del 10-1998;
- Norma CEI 20-40;V1 "Guida per l'uso di cavi a bassa tensione" - Fascicolo 7402 del 2004;
- Norma CEI 20-40;V2 "Guida per l'uso di cavi a bassa tensione" - Fascicolo 7403 del 2004;
- Norma CEI 20-67 "Guida per l'uso dei cavi 0,6/1 kV", prima edizione - Fascicolo 5915 del 01-2001;
- Norme CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua", settima edizione (2012-07);
- Norme CEI-UNEL 35024/1 "Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua – Portate di corrente in regime permanente per posa in aria" 1997-06 fascicolo 3516;
- Norme CEI-UNEL 35026 "Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua – Portate di corrente in regime permanente per posa interrata" seconda edizione 2000-09 fascicolo 5777;
- UNI EN 12464-1 Luce e illuminazione – Illuminazione dei posti di lavoro – Parte 1:Posti di lavoro all'interno";
- UNI EN 1838 Applicazione dell'illuminotecnica – Illuminazione di emergenza";
- CEI EN 62305-1 (81-10/1) Protezione contro i fulmini. Principi generali;
- CEI EN 62305-2 (81-10/2) Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio;
- CEI EN 62305-3 (81-10/3) Protezione contro i fulmini. Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone;
- CEI EN 62305-4 (81-10/4) Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture;
- Guida CEI 64-50 Edilizia residenziale – Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici e relativa variante V1;
- Guida CEI 64-12 Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario;
- Guida CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori;
- Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- Legge regionale n°19 del 29 settembre 2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico";

- Direttiva applicativa DGR n.2263 del dicembre 2005 "Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale n. 19 del 29 settembre 2003 recante Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico";
- Direttiva applicativa Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico di cui alla DDGA n. 14096/2006 come modificata dalla DDGA n. 1431 del 16 febbraio 2010 "Modifiche ed integrazioni alla DDGA n. 14096 del 12/10/2006 "Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico".

Requisiti minimi del progetto esecutivo edile e del progetto acustico delle nuove partizioni interne e dei nuovi infissi

L'involucro antieffrazione del locale armeria da realizzare con elementi in carpenteria metallica dovrà essere progettato esecutivamente garantendo livelli di sicurezza non inferiori a quelli adottati per gli elementi strutturali del Municipio esistente. Il progetto esecutivo dovrà inoltre soddisfare i requisiti derivanti dall'applicazione delle seguenti norme e leggi:

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2008 - "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni" (in seguito NTC 2008) di cui alla Gazzetta Ufficiale del 04/02/2008;
- Circolare n. 617 del 02.02.2009 "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008";
- Ordinanza DPCM 3274 del 20 marzo 2003 così come integrata dalle ordinanze 3379 del 5 novembre 2004 e 3431 del 3 maggio 2005, relativa ai criteri per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
- Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione n. 305/2011 e ss.mm.ii. (Regolamento Delegato UE n. 574/2014, Regolamento Delegato UE n. 568/2014
- DPR 6 giugno 2001 n.380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e ss.sm.ii.;

Le prestazioni acustiche devono essere conformi al D.P.C.M. 5.12.1997, con riferimento alle prescrizioni di cui alla tabella A, categoria B 'edifici adibiti ad uffici ed assimilabili.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici e dai servizi (a funzionamento continuo e discontinuo) non dovrà superare i limiti previsti dal D.P.C.M. 5.12.1997 per la categoria B soprarichiamata, o limiti ancora più restrittivi qualora eventualmente indicati nelle migliori proposte dall'Appaltatore.

In sede di progettazione esecutiva l'appaltatore dovrà pertanto documentare analiticamente il rispetto dei suddetti limiti minimi prescritti per l'isolamento acustico mediante una relazione tecnica

ove siano verificate le caratteristiche fonoisolanti complessive dei singoli componenti edilizi ed impiantistici installati.

Dovrà pertanto essere posta attenzione anche nella sistematica adozione di tutti gli accorgimenti atti a silenziare e garantire il pieno rispetto dei limiti di legge prescritti per l'isolamento acustico ai rumori da impianti (a funzionamento continuo e discontinuo), da scarichi e da altre sorgenti sonore interne all'edificio.

Le sorgenti sonore esterne (apparecchiature ed impianti) devono rispettare i limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 che ad opere finite ed ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione sarà anch'esso verificato con delle misurazioni strumentali.

6. Le caratteristiche prestazionali sopra individuate devono ritenersi come minime e gli elaborati dell'offerta tecnica conterranno la dimostrazione della rispondenza delle eventuali proposte alle prescrizioni minime sopra specificate.

Articolo 04 Condizioni che regolano la progettazione esecutiva ed i lavori

1. L'Impresa accetta incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Capitolato Speciale, nel bando, nel disciplinare di gara ed in tutti i documenti tecnici, economici ed amministrativi posti a base di gara.

2. Il prezzo "a corpo", offerto dall'Impresa, deve comprendere anche ogni onere relativo alla redazione della progettazione esecutiva dei lavori oggetto del presente Capitolato e ogni onere ad essi comunque afferenti, compreso l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e la predisposizione di tutte le pratiche previste in materia per le opere da realizzare e per le opere offerte laddove previste (comprese anche eventuali pratiche di allacciamento alle reti dei pubblici servizi, le pratiche presso il Comando Provinciale VVF fino alla positiva chiusura della pratica di S.C.I.A. o di ottenimento del C.P.I., ove previsto, le pratiche presso la Soprintendenza Archivistica per l'Emilia-Romagna, etc.).

3. Nel formulare l'offerta in ribasso l'Impresa deve tenere conto dell'effettivo costo della sicurezza di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. – D.Lgs. 03/08/2009 n. 106 in base alle proprie modalità e risorse operative, nonché ai propri programmi di esecuzione. In sede di gara l'Impresa quindi deve tenere conto degli eventuali adattamenti e/o adeguamenti delle previsioni del Piano della Sicurezza predisposto in sede di progetto che intende o intenderà proporre con un proprio programma operativo, o porre in essere anche se questo non venisse formalmente esibito.

Articolo 05 Qualità e provenienza dei materiali

1. Tutti i materiali proposti devono essere delle migliori qualità nelle rispettive loro specie, senza difetti, ed in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è per essi prescritto dalla legislazione vigente.
2. La provenienza dei materiali è liberamente scelta dall'Impresa purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, i materiali stessi siano riconosciuti accettabili.
3. Le prescrizioni relative alla qualità dei materiali e le prescrizioni tecniche sono riportate nello specifico "Capo II – Specifiche tecniche";
4. Tutti i materiali forniti ed approvvigionati devono essere conformi al Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione n. 305/2011 e ss.mm.ii. (Regolamento Delegato UE n. 574/2014, Regolamento Delegato UE n. 568/2014, etc.).

Articolo 06 Documenti che fanno parte del Contratto

1. Unitamente al presente Capitolato Speciale costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- il bando e il disciplinare di gara;
 - il Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000 per gli articoli non abrogati;
- nonché:
- tutti gli elaborati progettuali di cui all'art. Articolo 01, comma 6., con esclusione degli elaborati R04 *Computo Metrico Estimativo* ed R05 *Riepilogo del Computo Metrico Estimativo* di cui alla lettera A.1;
 - il progetto esecutivo delle opere oggetto dell'appalto, da redigersi a cura dell'Appaltatore in piena coerenza e secondo le estensioni previste dalla Parte II, Titolo II, Capo I -Sezione IV- del DPR 5.10.2010 n. 207, come approvato dall'Amministrazione e con esclusione del Computo Metrico Estimativo e relativo riepilogo ai sensi dell'art. 137, comma 2, del suddetto DPR;
 - le Polizze di Garanzia;

L'Elenco dei Prezzi Unitari dovrà essere utilizzato anche in caso di variazioni in corso d'opera dell'importo a corpo.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, norme e circolari vigenti in materia di lavori pubblici, laddove non derogate, e in particolare il D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163, il D.P.R. n. 207/2010, il DM n. 145 del 19 aprile 2000 e s.m.i., nonché le norme CNR, U.N.I., CEI le tabelle CEI-UNEL e le relative Leggi Regionali per le parti necessarie all'applicazione delle leggi su richiamate.

Articolo 07 Valutazione delle offerte

1. Per la valutazione dell'offerta, risultano disponibili:

- con riferimento all'offerta tecnica, punti:65
- con riferimento all'offerta economica, punti:35
- Totale punti disponibili: **100**

2. La Commissione giudicatrice esaminerà le offerte tecniche e quelle economiche ed attribuirà i relativi punteggi secondo quanto di seguito riportato.

3. I criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed i punti disponibili (max **65**), sono i seguenti:

- a) Maggiore funzionalità ed estensione dei percorsi per ipovedenti da perseguire attraverso un maggiore sviluppo lineare dei percorsi medesimi (consentendo ad es. il raggiungimento delle sale d'attesa nelle ali est ed ovest, o di altri settori dell'edificio municipale); da 0 sino a punti . **18**;
Con riferimento al suddetto elemento, la Commissione giudicatrice, sulla base di un giudizio collegiale motivato, attribuisce a ciascun offerente i-esimo un coefficiente di valutazione compreso tra 0 (zero) e 1 (uno). I coefficienti, come sopra determinati, sono moltiplicati per il punteggio massimo attribuito al criterio di valutazione (in questo caso 18) con determinazione, quindi, dei relativi punteggi ($A_{i,a}$).

I punteggi così ottenuti saranno oggetto della riparametrazione, che verrà effettuata riportando al valore/punteggio massimo attribuito al criterio di valutazione (in questo caso 18) il corrispondente punteggio più alto ottenuto, e proporzionando a detto valore massimo gli altri punteggi assegnati secondo la seguente formula:

$$P.A_{i,a} = 18 \times \left(\frac{A_{i,a}}{A_{\max,a}} \right)$$

in cui:

$P.A_{i,a}$ = punteggio riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il criterio di valutazione a);

$A_{i,a}$ = punteggio assegnato al concorrente i-esimo per il criterio a), compreso tra 0 e 18 punti;

$A_{\max,a}$ = punteggio più elevato assegnato all'offerta tecnica migliore per il criterio a), compreso tra 0 e 18 punti;

- b) Maggiore funzionalità del locale archivio storico da perseguire attraverso soluzioni e/o verifiche progettuali degli elementi costruttivi e/o dell'arredo dell'archivio (facendo anche con ricorso ad armadiature aggiuntive) che consentano di incrementare il quantitativo di materiale cartaceo archiviabile in detto locale oltre la soglia di 16,5 t indicata nella Relazione Tecnica di

Prevenzione Incendi del progetto definitivo a base di gara; da 0 sino a max punti **25**, suddivisi nei seguenti criteri:

- fino a complessive 19,5 t archiviabili nel locale (compreso), punti..... **14**;
- oltre complessive 19,5 t archiviabili nel locale, punti **25**;

Con riferimento al suddetto elemento, la Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione del punteggio 14 o 25 in relazione all'incremento offerto del quantitativo di materiale cartaceo archiviabile (non si procederà ad attribuire sub punteggi intermedi tra 14 e 25).

- c) Maggiore funzionalità del locale archivio storico da perseguire variando la distribuzione dell'ambiente con modalità tali da poter realizzare una saletta di consultazione per i volumi storici, con accesso esclusivo dall'interno del suddetto locale archivio storico. Per la realizzazione di detta saletta, fatte salve le necessarie verifiche sotto il profilo edilizio e della prevenzione incendi, può essere utilizzata anche una porzione di superficie non superiore a 7 mq dell'adiacente locale attualmente destinato ad archivio; da 0 sino a punti **22**;
- Con riferimento al suddetto elemento, la Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione del punteggio pieno di 22 punti in caso di offerta della saletta di consultazione da parte del concorrente (non si procederà ad attribuire sub punteggi intermedi tra 0 e 22).

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata con la metodologia nel seguito illustrata con riferimento ai sopracitati criteri di valutazione.

4. La Commissione giudicatrice procederà quindi a sommare, per ciascun concorrente, tutti i punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione come sopra determinati. Si otterrà quindi per il concorrente i-esimo il seguente punteggio tecnico complessivo:

$$P.A_i = \sum_j P.A_{i,j}$$

in cui:

$P.A_{i,j}$ = punteggio assegnato al concorrente i-esimo per il criterio di valutazione j-esimo;

5. Le offerte tecniche che, sommando i punteggi ottenuti per i diversi criteri (comma 3), non otterranno un punteggio complessivo pari ad almeno 18 punti saranno escluse. Le stesse quindi non saranno oggetto della successiva riparametrazione di cui al comma 6 e non si procederà per esse all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

Al fine di consentire l'assegnazione del massimo punteggio previsto per l'offerta tecnica (65), i punteggi complessivi ottenuti da ogni singolo concorrente ($P.A_i$) verranno nuovamente riparametrati assegnando il massimo punteggio attribuibile (65) all'offerta che ha ottenuto la somma di punteggi maggiore e assegnando proporzionalmente il punteggio agli altri concorrenti con la seguente formula:

$$P.A_i^* = 65 \times \left(\frac{P.A_i}{P.A_{\max}} \right)$$

in cui:

$P.A_i^*$ = punteggio riparametrato complessivo dell'offerta tecnica assegnato al concorrente i-esimo;

$P.A_{\max}$ = punteggio complessivo più elevato (tra i $P.A_i$) attribuito alla migliore offerta tecnica;

Resta inteso che, in caso di discordanza/incongruenza tra gli elaborati presentati in sede di offerta (Relazione Illustrativa Generale, schede tecniche di prodotto, normative europee di riferimento, nota tecnica di sintesi e schemi grafici rappresentanti le eventuali ipotesi progettuali proposte) verrà valutata e presa in considerazione la soluzione più vantaggiosa per l'Amministrazione e che, conseguentemente, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a sviluppare, in sede di progettazione esecutiva, detta soluzione e ad eseguirla, senza nulla pretendere ed allo stesso prezzo "a corpo" offerto.

6. Per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica si applicherà la seguente formula:

$$Q_i = 35 \times \left(\frac{R_{c,i}}{R_{c,\max}} \right)$$

in cui:

Q_i = punteggio dell'offerta economica assegnato al concorrente i-esimo;

$R_{c,i}$ = ribasso percentuale complessivo del concorrente i-esimo, ottenuto dalla ponderazione dei due ribassi offerti (attività di progettazione e lavori) di cui al comma 7;

$R_{c,\max}$ = ribasso percentuale complessivo più elevato tra tutti i concorrenti;

7. Per la determinazione del ribasso percentuale complessivo del concorrente i-esimo si procederà secondo la seguente formula:

$$R_{c,i} = \left(\frac{R_{p,i} B_p + R_{l,i} B_l}{B_p + B_l} \right) \times 100$$

in cui:

$R_{c,i}$ = ribasso percentuale complessivo del concorrente i-esimo;

$R_{p,i}$ = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo per le attività di progettazione;

B_p = importo a base d'asta per i servizi di progettazione;

$R_{l,i}$ = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo per i lavori;

B_l = importo a base d'asta per i lavori;

8. Per la valutazione complessiva dell'offerta economicamente più vantaggiosa per ogni concorrente si procederà secondo la seguente formula:

$$V_{i,tot} = P \cdot A_i^* + Q_i$$

in cui:

$V_{i,tot}$ == punteggio complessivo dell'offerta assegnato al concorrente i-esimo;

$P \cdot A_i^*$ e Q_i hanno i significati sopra evidenziati.

Articolo 08 Elaborati progettuali da allegare all'offerta

1. La documentazione allegata all'offerta deve permettere di individuare chiaramente la qualità e la rispondenza alle normative vigenti; il maggior dettaglio metterà l'Amministrazione nelle condizioni di valutare meglio le migliori offerte e di poter meglio verificare la corrispondenza rispetto ai criteri indicati per la valutazione dell'offerta tecnica.

2. La documentazione allegata all'offerta tecnica deve essere sottoscritta da professionisti abilitati alle varie specializzazioni (con laurea quinquennale) e dal legale rappresentante dell'Appaltatore, e deve comprendere i seguenti documenti:

- a. **Elenco completo dei documenti** allegati all'offerta;
- b. **Relazione Illustrativa Generale** delle migliorie proposte;
- c. **Schemi grafici** rappresentati le eventuali migliorie proposte in relazione ad una maggiore estensione dei percorsi per ipovedenti;
- d. **Nota tecnica di sintesi corredata da schemi grafici** relativi alle eventuali proposte progettuali che possano consentire di incrementare il quantitativo di materiale cartaceo archiviabile in detto locale oltre la soglia di 16,5 t indicata nella Relazione Tecnica di Prevenzione Incendi del progetto definitivo a base di gara, compresi schemi d'arredo e di distribuzione delle armadiature;
- e. **Schede Tecniche di prodotto** idonee ad individuare le caratteristiche degli eventuali prodotti migliorativi offerti dal concorrente (ove non si forniscano schede tecniche si deve fare esplicito riferimento a normative europee che il concorrente si impegna a rispettare con il prodotto fornito) corredate con i calcoli che, sulla base di tali schede tecniche, dimostrino l'effettiva prestazione dichiarata;
- f. **Schemi grafici** rappresentati le eventuali ipotesi di realizzazione di una saletta di consultazione per i volumi storici a servizio del locale archivio storico;
- g. **Cronoprogramma delle fasi di lavorazione**, corredato da relazione sulle modalità organizzative di cantiere;

3. L'offerta economica deve altresì contenere i seguenti elaborati:

- a. **Computo Metrico Estimativo**, che non farà parte del contratto ai sensi dell'art. Articolo 06, comma 1 del presente Capitolato;
- b. **Elenco prezzi unitari** (al lordo del ribasso d'asta);

Articolo 09 Tempo utile per la progettazione esecutiva, consegna dell'area, inizio elaborazione progetto esecutivo, consegna dei lavori e ultimazione delle opere

1. Fatte salve le variazioni conseguenti alle migliorie proposte dall'offerente in sede di offerta tecnica di cui all'Articolo 07, quelle eventualmente conseguenti agli adeguamenti progettuali di cui al comma 4. dell'Articolo 03 ed alle altre condizioni speciali previste dal presente Capitolato (ivi comprese eventuali deroghe alle vigenti disposizioni normative e legislative, ove previste), e fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2., il progetto esecutivo non può prevedere ulteriori variazioni alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo a base di gara. Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed al cinque per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

2. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.lgs. n. 163/2006, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, diversi da quelli di cui all'articolo 119, comma 5, del D.P.R. 207/2010, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163 del medesimo D.P.R. 207/2010. La Stazione Appaltante procederà all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale allegato.

3. Il tempo contrattualmente previsto per presentare la progettazione esecutiva è fissato in 30 giorni naturali e consecutivi a far data dalla stipula del contratto di appalto. Nel caso in cui il termine di consegna del progetto esecutivo coincida con il sabato o con giorno festivo, fa fede l'invio mediante e-mail certificata degli elaborati progettuali, a cui seguirà la consegna del materiale cartaceo, nel giorno utile immediatamente successivo.

4. A seguito della aggiudicazione provvisoria, è facoltà della Stazione Appaltante disporre la consegna dell'area dove dovranno compiersi i lavori al solo fine di permettere all'Impresa aggiudicataria la possibilità di una più approfondita conoscenza e verifica dello stato di fatto,

nonché, qualora necessario, il controllo sul recapito delle reti dei servizi esterni o interni all'area di pertinenza dell'edificio.

Nello stesso tempo di consegna del progetto esecutivo e comunque nel termine di 15 giorni dalla data di inizio delle operazioni sopra descritte, l'Impresa aggiudicataria, a propria responsabilità, cura e spese, e in accordo con la Stazione Appaltante, può effettuare eventuali operazioni di accertamento in situ dello stato di fatto, comprendenti saggi, verifiche, prove non distruttive sui materiali e in ogni caso qualsiasi attività propedeutica alla migliore conoscenza dei componenti edili ed impiantistici del Municipio esistente che dovranno connettersi con le opere oggetto del presente appalto, e/o che con queste interferiscono in qualsivoglia maniera.

5. Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, il tempo contrattualmente previsto per la realizzazione di tutti i lavori oggetto di affidamento di cui all'art. 1 del presente Capitolato è fissato in 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi, con inizio dal giorno successivo alla consegna dei lavori che potrà avvenire solo ad intervenuta approvazione del progetto esecutivo.

6. La consegna della progettazione esecutiva al R.U.P. deve essere comunicata dall'Impresa con apposita nota contenente l'elenco degli allegati redatti.

7. Nella fase di verifica del progetto esecutivo l'Impresa deve fornire la propria totale disponibilità a interagire con la Stazione Appaltante, mediante la partecipazione a riunioni, invio di documenti progettuali in formato cartaceo e digitale nella quantità richiesta, risposte scritte, anche su modelli, contenenti le proposte relative alle modalità con cui il progettista intende rispondere alle non conformità riscontrate. Tali proposte devono pervenire entro 3 giorni lavorativi successivi alla segnalazione delle non conformità.

8. Le verifiche di cui al comma precedente riguardano anche la compatibilità degli elaborati del progetto esecutivo con le migliorie offerte in sede di gara e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni progettuali richieste al fine di procedere all'approvazione del progetto esecutivo medesimo. Pertanto sempre ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo, l'Impresa è tenuta a sopperire a carenze/omissioni/difformità dello stesso, senza previsione di oneri aggiuntivi o modificazioni dell'offerta economica presentata in sede di gara. Eventuali richieste in tal senso comporteranno un giudizio di non approvabilità del progetto esecutivo, l'annullamento della aggiudicazione e conseguente scorrimento della graduatoria.

9. La comunicazione della approvazione della progettazione potrà essere comunicata all'Impresa anche via fax o su posta elettronica certificata (PEC). Si potrà disporre la consegna dei lavori, con conseguente inizio degli stessi, anche nello stesso giorno della comunicazione di approvazione della progettazione esecutiva.

10. Nel caso in cui il progetto esecutivo non fosse consegnato nei tempi previsti, o presentasse gravi lacune emerse in sede di verifica, o non rispondesse ai requisiti offerti e richiesti, rimane facoltà della Stazione Appaltante non procedere alla relativa approvazione e si darà luogo all'applicazione delle penali, alla declaratoria di decadenza e ritiro dell'aggiudicazione e/o alla risoluzione del contratto di appalto in danno all'Impresa, secondo quanto previsto all'Articolo 14 del presente Capitolato.

11. Qualora l'Impresa non accetti la consegna dei lavori nei modi e nei termini stabiliti l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare la decadenza/ritiro dell'aggiudicazione e/o di risolvere il contratto nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 10 Programma dei lavori

1. L'Impresa conseguentemente all'eventuale consegna anticipata dell'area di cui si è detto nell'Articolo 09, comma 4, può procedere anche con gli interventi di accantieramento, pulizia e preparazione del cantiere.

2. Ricevuto l'ordine della consegna dei lavori, successivo all'approvazione del progetto esecutivo, l'Impresa deve predisporre e consegnare alla Direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori.

3. L'Impresa ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, salvo che ciò, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

4. Inoltre la Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

5. Pertanto il programma esecutivo dei lavori dell'Impresa può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di Imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
- c) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- d) per insindacabili esigenze del Comune di Concordia sulla Secchia relative a specifici e particolari utilizzi dell'edificio municipale nella sua interezza;
- e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'Art. 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

6. Nell'attesa dell'approvazione del cronoprogramma da parte del Direttore dei Lavori, l'Impresa deve dare immediato avvio ai lavori, secondo il programma presentato.

7. Il tempo utile per dare ultimati i lavori è già comprensivo degli eventuali doppi turni di lavorazione e anche festivi (i cui corrispondenti maggiori oneri sono da intendersi interamente compensati nel prezzo a corpo offerto dall'Appaltatore per i lavori), pertanto nel programma dei lavori l'Impresa deve altresì tenere conto, nella redazione del programma dei lavori, della continuazione dei lavori oltre gli orari fissati e nei giorni festivi, e su due turni lavorativi e devono essere già compresi degli eventuali periodi di maltempo tipici della stagione in cui vengono realizzate le opere, comprese le sistemazioni esterne, delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere, delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e delle tecniche di lavorazione proposte.

8. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo e delle disposizioni del precedente Articolo 09, dà facoltà all'Amministrazione di risolvere il contratto per colpa ed in danno dell'Impresa.

Articolo 11 Ultimazione dei lavori

1. A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, viene ordinata la consegna dei lavori di cui al comma 5 dell'Articolo 09 e da tale data decorre il termine per l'ultimazione dei lavori stabilito in 75 (settantacinque) giorni, intendendosi conteggiato in giorni naturali e consecutivi, compresi i festivi, secondo le modalità di cui all'Articolo 09. Detto termine è inderogabile, fatte salve le

proroghe che possono essere concesse ai sensi di quanto disposto dal successivo Articolo 17 del presente Capitolato Speciale.

2. L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente comunicata dall'Impresa. Il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Impresa stessa, provvederà a redigere apposito Certificato di Ultimazione dei Lavori.

Articolo 12 Elaborati del progetto esecutivo

1. La progettazione esecutiva deve definire compiutamente l'intervento a corpo, in ogni particolare e dettaglio, nel pieno rispetto della progettazione posta a base di gara e delle migliorie offerte.

2. Il progetto esecutivo deve essere composto da tutti gli elaborati previsti dalla Parte II, Titolo II, Capo I -Sezione IV- del DPR 5.10.2010 n. 207, debitamente dettagliati ed integrati con le migliorie proposte dall'appaltatore in sede di offerta, redatti e sottoscritti da professionista/i specialista/i abilitato/i e dal progettista responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (soggetti tutti in possesso di laurea quinquennale), nonché dal legale rappresentante dell'Impresa, e deve anche espressamente comprendere i seguenti documenti:

- a) **Piano di manutenzione** dell'opera e delle sue parti con integrate anche le migliorie proposte dall'Appaltatore;
- b) **elenco dei prezzi unitari** (al lordo del ribasso d'asta) con eventuali analisi, redatte in coerenza con le previsioni di cui all'Art. 32 del D.P.R. 207/2010, (tali prezzi devono essere congruenti con quelli indicati in sede di offerta);
- c) **calcoli esecutivi degli impianti e degli elementi di carpenteria metallica** costituenti l'involucro antieffrazione del locale armeria da svolgersi nell'osservanza delle rispettive normative vigenti e che possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici;
- d) **Relazione tecnica esecutiva di prevenzione incendi;**

3. Il progetto deve essere predisposto in conformità alle regole ed alle norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 68 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 13 Oneri ed obblighi a carico dell'Impresa

1. L'Impresa Aggiudicataria si obbliga alla redazione della progettazione esecutiva nei tempi di cui all'Articolo 09 del presente Capitolato, predisponendola completa di tutti gli elaborati comunque richiamati nel precedente Articolo 12.

2. Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale n. 145/00 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010 e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti:

- provvedere alla consegna di n° 4 copie cartacee dell'intero progetto esecutivo completo firmato da professionista/i specialista/i abilitato/i e dal progettista responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (soggetti tutti in possesso di laurea quinquennale), nonché dal legale rappresentante dell'Impresa;
- n. 2 copie su supporto magnetico CD-Rom di tutta la progettazione eseguita. I disegni devono essere eseguiti in formato DWG per Autocad nelle versioni più recenti, mentre le relazioni e quant'altro componga il progetto, è eseguito su programmi idonei alla rilettura o rielaborazione da parte degli uffici dell'Amministrazione aggiudicatrice (Word, Excel, Primus/Mosaico e, in relazione ad eventuale documentazione non restituibile nei formati precisati, questa deve essere prodotta in formato pdf di Acrobat). In ogni caso i parametri e le tipologie degli elaborati devono rispettare le norme CEI e UNI;
- la redazione e relativa sottoscrizione da parte dei soggetti competenti di tutte le dichiarazioni di conformità a regola d'arte degli impianti installati, secondo le estensioni previste dalla legislazione vigente;
- la fedele esecuzione del progetto esecutivo approvato, fermo restando il pieno rispetto del presente Capitolato e delle leggi e delle norme comunque applicabili al progetto di contratto;
- l'esecuzione degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, per quanto di competenza, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto approvato dall'Amministrazione e a perfetta regola d'arte;
- la richiesta al Direttore dei Lavori di tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Impresa non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'Art. 1659 del Codice Civile;
- le piccole demolizioni ed il loro smaltimento, gli eventuali modesti movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la delimitazione e protezione delle aree di cantiere con solidi e decorosi elementi metallici, in legno, muratura o lastre provvisorie di cartongesso stuccate e pitturate (e comunque secondo le indicazioni della Direzione Lavori), l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni

di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione e la protezione delle strade, degli accessi e dei percorsi interni al municipio ed al cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei materiali e degli addetti ai lavori tutti (ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante) e garantire l'assoluta protezione e cura dei manufatti e degli impianti esistenti;

- gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, con particolare riguardo alle eventuali macerie derivanti dalle piccole demolizioni, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. E' altresì a carico e a cura dell'Impresa il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa cogente ed alle deroghe applicabili;
- i doppi turni di lavorazione previsti dal presente Capitolato;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa a termini di contratto;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati e/o previsti dal Capitolato;
- la responsabilità della corretta progettazione esecutiva e gli eventuali oneri che dovessero manifestarsi in conseguenza di errori di valutazione contenuti nel progetto redatto, ancorché verificato ed approvato dalla Stazione Appaltante;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, ove necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Impresa si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze, dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione;
- l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che devono essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
- il cartello indicatore del cantiere;
- l'esecuzione a propria responsabilità, cura e spese, di tutte le esperienze e saggi che l'Impresa ed

i progettisti incaricati della redazione del progetto esecutivo possono ritenere opportuni per effettuare le verifiche nelle aree di interesse, al fine di accertare lo stato di fatto delle reti dei servizi, delle strutture, dei manufatti e degli impianti presenti nel municipio esistente;

- l'esecuzione a propria cura e spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori sui materiali impiegati, o da impiegarsi, nei lavori oggetto dell'appalto in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. La Direzione lavori può disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente Capitolato Speciale ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali, dei componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dell'Impresa;
- l'esecuzione, a cura di un laboratorio ufficiale e con oneri a carico dell'impresa, dei rilievi strumentali per la misurazione dei parametri di isolamento acustico prescritti dalle norme vigenti e/o eventualmente dichiarati in sede di progetto esecutivo, secondo le modalità e le estensioni disposte dalla Direzione Lavori;
- l'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- la redazione, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori, della lista di rintracciabilità degli elementi di carpenteria metallica costituenti l'involucro interno del locale armeria, corredata di tutta la documentazione ufficiale ivi indicizzata, e l'esecuzione, presso un laboratorio ufficiale, delle prove fisiche e chimiche da effettuarsi su campioni di acciaio in piena coerenza e con le estensioni minime previste nel § 11.3.3.5.4 del D.M. 14.01.2008;
- i controlli non distruttivi su tutte le saldature eseguite sia in officina che in cantiere sugli elementi di carpenteria metallica costituenti l'involucro interno del locale armeria. Detti controlli saranno effettuati da tecnici abilitati ai sensi di legge e riguarderanno al minimo il 10% dello sviluppo lineare complessivo dei cordoni di saldatura in caso di saldature a cordoni d'angolo (controlli superficiali con polveri magnetiche -MT- o liquidi penetranti -PT-), ed il 100% dello sviluppo lineare complessivo dei cordoni di saldatura in caso di saldature a completa penetrazione (controlli volumetrici ad ultrasuoni -UT- o radiografici -RT-);
- il mantenimento, fino all'emissione del Certificato Regolare Esecuzione dei lavori, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire;

- l'installazione di estintori (compresi gli estintori a CO₂ a servizio dei locali tecnici) nel numero e nelle posizioni indicate dal progetto esecutivo e/o comunque secondo richiesta e indicazioni della D.L.;
- l'installazione della cartellonistica di sicurezza;
- l'ottenimento di tutti i pareri positivi da parte degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni e certificazioni, comprese le eventuali autorizzazioni per gli allacci alle reti di pubblici servizi e quelle che, a cura dell'appaltatore, saranno richieste alla Soprintendenza Archivistica per l'Emilia-Romagna;
- la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, possono essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione Appaltante che la Direzione lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza;
- la riparazione ed il perfetto ripristino di ogni eventuale danno che, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, possa essere arrecato agli elementi costruttivi ed impiantistici del municipio esistente ed a qualunque elemento contenuto nel fabbricato ove sono da eseguirsi i lavori;
- la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'Articolo 14 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il D.P.R. 207/2010 per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
- le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori;
- l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Imprese e la porzioni del municipio esistente in qualsivoglia maniera interessate dai lavori; l'assicurazione contro tali rischi deve farsi con polizza intestata all'Amministrazione Appaltante;
- il rilascio delle certificazioni prescritte del D.M. 37/08, nonché tutte le spese necessarie per l'ottenimento delle certificazioni di cui al presente punto, per ogni opera realizzata;
- la richiesta, prima della realizzazione dei lavori e già in fase di redazione del progetto esecutivo, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (ConSORZI, privati, Comune, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri Enti eventuali) che fossero eventualmente interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari a eseguire le opere di allaccio e l'obbligo di seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti enti per quanto di competenza, in relazione

all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

- la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in cui si svolgono i lavori, delle vie di transito del cantiere interne ed esterne al municipio esistente, e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Imprese;
- il libero accesso ai cantieri ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Imprese, dalle quali, come dall'Amministrazione Appaltante, l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta;
- provvedere, a cura e spese dell'Impresa e sotto la propria completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Imprese per conto dell'Amministrazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa;
- redigere prima della consegna dei lavori e contestualmente alla elaborazione del progetto esecutivo, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all'Art. 89 comma 1 lettera f-ter del d.lgs. 81/08 e all'Art. 6 del D.P.R. 222/03, da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, dell'Amministrazione Appaltante ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al Piano di Sicurezza;
- fornire alle Imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - ✓ adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

- ✓ le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre Imprese secondo quanto previsto dall'Art. 81 del D.Lgs. 81/08;
 - ✓ le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - la consegna sia su supporto cartaceo in n. 5 copie e su supporto informatico, degli elaborati "as-built" (relazioni e tavole grafiche) e dell'aggiornamento del Piano d'uso e Manutenzione delle opere una volta terminate (e riguardante anche le opere esistenti qualora dette opere esistenti risultassero modificate e/o interconnesse con le opere oggetto del presente appalto), completo delle schede tecniche di tutti i prodotti utilizzati e dei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature installate. La consegna di tale documentazione, verificata ed approvata dalla Direzione Lavori, è condizione essenziale per la contabilizzazione dell'ultimo Stato di Avanzamento Lavori;
 - la pulizia di sgrasso finiti i lavori e la pulizia di fino una volta montati gli arredi a cura delle Amministrazioni usuarie, nonché l'igienizzazione di tutte le porzioni di edificio in qualsivoglia maniera interessate dai lavori;
 - provvedere agli aggiornamenti catastali conseguenti alle modifiche apportate al municipio esistente;
 - provvedere all'aggiornamento dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'intero edificio esistente in dipendenza delle opere oggetto del presente appalto;
 - informare l'Amministrazione Appaltante ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la Sicurezza delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle Imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi.
3. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, nessuno escluso, è interamente compreso e compensato nel prezzo a corpo dell'appalto.

Articolo 14 Penali

1. Qualora il termine di consegna della progettazione esecutiva di cui all'Articolo 09 del presente Capitolato non venga rispettato, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi, e comunque solo nel caso in cui la proroga non pregiudichi gli interessi della

Amministrazione, verrà applicata, considerata l'urgenza con cui devono essere realizzate le opere, per ogni giorno di ritardo nella consegna di ogni progetto esecutivo, una penale nella misura dello 0,3% (zerovirgolatrecento) dell'importo di contratto, e comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) per cento, in deroga al comma 3 dell'Art. 145 del D.P.R. 207/2010.

2. Nel caso in cui il ritardo nella consegna della progettazione esecutiva superi la metà del tempo previsto, l'Amministrazione può provvedere, senza altre formalità, alla immediata risoluzione contrattuale, con esecuzione in danno della Impresa inadempiente, senza che la stessa abbia più nulla a pretendere.

3. Qualora l'ultimazione dei lavori dovesse protrarsi oltre il termine contrattuale di cui all'Articolo 11 del presente Capitolato, considerata l'urgenza con cui devono essere realizzate le opere, verrà applicata all'Impresa una penale fissata nella misura dello 0,3% (zerovirgolatrecento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento), in deroga al comma 3 dell'Art. 145 del D.P.R. 207/2010.

4. Qualora l'Amministrazione dovesse procedere alla risoluzione contrattuale in danno dell'Appaltatore in dipendenza di gravi inadempienze del medesimo per gravi ed ingiustificati ritardi nella redazione della progettazione esecutiva e/o nell'ultimazione delle opere di contratto, sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dall'Amministrazione in seguito alla suddetta risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a impresa diversa oltre a tutti i maggiori oneri del riappalto. Per il risarcimento di tali danni l'Amministrazione può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Impresa, in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Articolo 15 Disposizioni generali relative ai prezzi - Invariabilità dei prezzi

1. Il prezzo offerto in sede di gara è fisso ed invariabile per tutta la durata di validità dell'offerta, fissata nel bando di gara e, quindi, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

2. Con il prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa principale, provvisoria ed accessoria, ogni fornitura principale ed accessoria, ogni montaggio, ogni allaccio, ogni consumo, l'intera mano d'opera, (inclusi compensi per doppi turni ed il lavoro festivo) ogni trasporto, lavorazione o magistero ed ogni spesa in genere (comprese quelle connesse con l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni) per eseguire le lavorazioni e le opere secondo quanto prescritto dal presente Capitolato, nonché gli oneri di progettazione esecutiva, gli oneri della sicurezza, le spese generali e l'utile d'Impresa.

Articolo 16 Eventuali lavorazioni complementari non oggetto dell'appalto

1. Ad eccezione di sussistenza di causa di forza maggiore, adeguatamente documentata e riconosciuta dalla Stazione Appaltante, non si dà luogo a lavorazioni complementari non oggetto dell'appalto.

2. In ogni caso, le eventuali nuove lavorazioni, non presenti negli elenchi prezzi facenti parte del contratto, devono essere determinate facendo riferimento ad analoghe categorie di lavori desunte dall'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche dell'Emilia-Romagna approvato con D.G.R. n. 683 dell'8 giugno 2015, o secondo quanto disposto dell'Art. 163 del D.P.R. 207/2010, e comunque autorizzate preventivamente dalla DL e dal RUP.

3. Nel caso in cui fosse necessario introdurre varianti in corso d'opera, nelle fattispecie previste dalla vigente normativa, la Stazione Appaltante in deroga al terzo periodo del comma 3 dell'Art. 132 del D.Lgs 163/2006, potrà essere utilizzata una somma derivante dal ribasso d'asta anche superiore al 50%.

Articolo 17 Sospensione e proroga dei termini contrattuali

1. La realizzazione dei lavori oggetto del presente Capitolato può essere sospesa solo dal Direttore dei Lavori e solo per condizioni eccezionali o meteo climatiche eccezionali per la stagione e per la regione climatica di installazione, qualora risultassero tali da pregiudicare la realizzazione delle opere, o per la progettazione di eventuali opere aggiuntive in variante, e la redazione delle relative perizie, che fossero espressamente ordinate dal RUP. I lavori devono immediatamente essere ripresi al cessare delle predette condizioni. Fuori dalle predette condizioni non è consentita alcuna sospensione dei lavori, fatte salve quelle stabilite dall'Amministrazione.

2. E' possibile da parte dell'Impresa la richiesta di proroga sui termini dei lavori solo per le motivazioni previste dal vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006.

3. Per l'eventuale richiesta di proroga l'Impresa deve attuare quanto disposto dall'Art. 159 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 18 Contabilizzazione dei Lavori

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale redatto a cura dell'Impresa; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. L'importo dell'offerta, resta fisso e invariabile. Allo stesso modo, le quantità indicate dall'offerente nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo redatto a propria cura, non hanno alcuna efficacia negoziale, dovendo solo costituire per l'Amministrazione, strumento di controllo e verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara ed in sede di progetto esecutivo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'Art. 132 del D.Lgs. 163/2006, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

4. La contabilizzazione del lavoro è effettuata applicando all'importo a corpo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella sottoriportata, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

5. La liquidazione degli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza è subordinata all'assenso del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

6. Non potranno considerarsi utilmente eseguite, e pertanto i relativi importi non potranno essere contabilizzati ed annotati nel Registro di contabilità, tutte le lavorazioni per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali risultino necessarie prove di laboratorio, prove di carico, certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori se tali documenti non siano già stati consegnati al Direttore dei Lavori e dal medesimo accettati. Tuttavia, il Direttore dei Lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda in particolare gli elementi di carpenteria metallica dell'involucro interno del locale armeria.

<i>N° ORD.</i>	<i>DESCRIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE</i>	<i>IMPORTI IN €</i>	<i>% GRUPPO</i>
----------------	---	---------------------	-----------------

1	SCAVI, DEMOLIZIONI, OPERE DI FONDAZIONE	0,00	0,00%
2	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	0,00	0,00%
3	OPERE EDILI DI FINITURA	71.566,05	45,73%
4	SISTEMAZIONI ESTERNE	19.885,76	12,71%
5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, ANTINCENDIO	33.992,99	21,72%
6	IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI	18.452,87	11,79%
7	ONERI DI PROGETTAZIONE	6.962,18	4,45%
	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA	5.652,97	3,61%
	<i>TOTALE LAVORI, PROGETTAZIONE ED ONERI PER LA SICUREZZA</i>	156.512,82	100,00%

Articolo 19 Eventuali lavori a misura

1. Se in corso d'opera dovessero essere introdotte variazioni ai lavori, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi;
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante, comprensivi degli oneri della sicurezza.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dall'Elenco dei Prezzi Unitari con applicazione del ribasso offerto.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati con le relative quantità.

Articolo 20 Pagamenti

1. E' prevista la corresponsione in favore dell'Impresa di un'anticipazione pari al 20% (ventipercento) dell'importo contrattuale.

2. La Stazione Appaltante eroga all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento ai sensi del comma 2 dell'Art. 140 del D.P.R. 207/2010, l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'Art. 1282 codice civile. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione (D.P.R. n.207/2010 Art. 140).

3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti (D.P.R. n. 207/2010 Art. 124).

4. Il pagamento dei lavori verrà effettuato per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento quando l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiunga una cifra pari:

- 1° SAL: al raggiungimento di almeno il 40% dell'importo contrattuale, liquidato al netto dello 0,5%, a titolo di ritenuta, ed al netto della quota percentuale pari al 20% dei lavori fino a quel momento contabilizzati a parziale e progressivo recupero dell'anticipazione;
- 2° SAL: al raggiungimento di almeno l'80% dell'importo contrattuale, liquidato al netto dello 0,5%, a titolo di ritenuta, ed al netto della quota percentuale pari al 20% dei lavori fino a quel momento contabilizzati a parziale e progressivo recupero dell'anticipazione;
- 3° SAL: al raggiungimento del 100% dell'importo contrattuale, liquidato al netto dello 0,5%, a titolo di ritenuta, ed al netto della quota percentuale pari al 20% dei lavori fino a quel momento contabilizzati a totale recupero dell'anticipazione.

Si precisa che la presentazione delle certificazioni previste dalla normativa di settore di ogni lavorazione effettuata (comprese anche dichiarazioni di conformità degli impianti installati, elaborati as-built già verificati ed approvati dalla D.L., manuali d'uso e manutenzione degli impianti installati, aggiornamento del Piano d'uso e manutenzione delle opere installate (comprese quelle esistenti che risultino modificate e/o connesse con quelle di cui al presente appalto), redazione e presentazione a cura ed onere dell'Appaltatore dell'Attestato di Prestazione

Energetica a firma di professionista abilitato ove necessario, perfezionamento delle pratiche catastali, pratiche presso il comando Provinciale VVF, denuncia lavori ed eventuali ulteriori pratiche presso la Soprintendenza Archivistica per l'Emilia-Romagna, documentazione da allegare alla denuncia presso INAIL degli impianti si messa a terra, etc.) costituisce obbligo contrattuale dell'appalto a "corpo" e non si procederà comunque alla liquidazione del 3° SAL, finché non saranno fornite complete all'Amministrazione, in quanto parte integrante delle lavorazioni a cui si riferiscono e che, pertanto, non si riterranno ultimate al 100%. Parimenti costituisce obbligo contrattuale l'ottenimento delle necessaria autorizzazioni per l'utilizzo dei fabbricati nelle loro destinazioni d'uso e l'accatastamento delle opere.

5. La Direzione Lavori si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di procedere ad una parzializzazione delle suddette rate di pagamento, a condizione che l'andamento dei lavori rispetti pienamente i tempi previsti dal programma dei lavori.

6. Il corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo sarà pagato all'Appaltatore secondo le modalità di legge e le condizioni stabilite nel contratto d'appalto.

7. Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura elettronica, così come previsto dal D.L. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, che dovrà essere presentata dietro specifica richiesta da parte dell'Amministrazione. Si precisa che i termini di cui all'art. 143 del D.P.R. 207/2010, per il pagamento degli importi dovuti in base al Certificato di pagamento decorreranno, qualora successivi a quelli del certificato di pagamento, dalla data in cui la fattura perverrà alla Stazione Appaltante in base al riscontro di protocollo. La fattura dovrà essere redatta secondo il disposto dell'art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. Nessuna pretesa per ritardi contabili potrà essere avanzata dall'Appaltatore, qualora la Direzione Lavori a suo giudizio, ritenga non contabilizzabili, per vizi o difetti, determinate categorie di lavori, ovvero parte di esse. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010 per ciò che concerne l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

8. La liquidazione dell'acconto avrà luogo previa presentazione della relativa fattura; esso non costituirà titolo di accettazione definitiva delle lavorazioni, dei materiali, dei manufatti e degli elementi dell'Edificio contabilizzato e non pregiudicherà la facoltà del Direttore dei Lavori di rifiutare in qualunque momento le opere, i materiali, e i manufatti degli elementi dell'Edificio non conformi alle prescrizioni contrattuali.

9. Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei confronti del proprio personale e di quello delle eventuali Imprese sub-appaltatrici e pertanto:

a) all'acquisizione del DURC dell'Impresa;

b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Impresa, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.

11. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendenti.

Articolo 21 Verifiche impianti - Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori

1 Per quanto attiene le verifiche tecnico funzionali degli impianti ed attrezzature, da realizzare a regola d'arte in conformità alle norme tecniche specifiche, e dei requisiti generali e speciali richiesti ed offerti, esse devono essere eseguite, ultimate e consegnate all'Amministrazione, con esito positivo, prima o contestualmente alla presa in consegna dell'opera. Ciò anche al fine di consentire al Direttore dei Lavori di avviare la predisposizione del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere.

2 Nel caso in cui l'Impresa non consegna in tempo utile le verifiche tecnico funzionali degli impianti ed attrezzature, al fine di procedere con la consegna delle singole opere al Comune di Concordia sulla Secchia, la Stazione Appaltante procederà attraverso opportuni saggi al reperimento delle certificazioni mancanti, in danno all'Impresa. Inoltre verrà addebitato all'Impresa il costo del mancato utilizzo dell'edificio da parte del Comune di Concordia sulla Secchia, nonché gli eventuali giorni di ritardo nella consegna dell'opera.

Articolo 22 Subappalto

1 Le Imprese subappaltatrici devono essere scelte tra quelle in possesso delle certificazioni SOA, ove previsto, per le specifiche categorie di lavori oggetto del subappalto.

2 Il subappalto deve essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione.

3 L'Impresa deve provvedere al deposito del contratto di subappalto in ottemperanza e secondo le tempistiche dell'Art.118 del D.Lgs. 163/2006.

4 Il pagamento delle opere subappaltate o affidate a cottimo verrà effettuato in favore dell'Impresa Aggiudicataria, fermo l'obbligo per quest'ultima di trasmettere all'Amministrazione, copia delle

fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti all'Impresa subappaltatrice o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

5 L'eventuale ricorso al subappalto lascia comunque impregiudicata la responsabilità dell'Impresa Aggiudicataria nei confronti dell'Amministrazione.

6 Ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante potrà provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. E' fatto obbligo agli affidatari di comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L'Appaltatore, in sede di richiesta di autorizzazione al subappalto, manifesterà la volontà di richiedere il pagamento diretto dei subappaltatori.

7 E' sempre consentito alla Stazione Appaltante, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'Art. 93 del D.P.R. n. 207/2010, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

Articolo 23 Applicabilità dei contratti collettivi di lavoro - Inadempienze - Sanzioni

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa Aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali metalmeccaniche ed affini o comunque per le categorie interessate e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le realizzazioni delle forniture anzidette. Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.

2. L'Impresa Aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

3. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa Aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le Imprese artigiane.

4. L'Impresa Aggiudicataria è responsabile, in rapporto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,

anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa Aggiudicataria dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

5. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa Aggiudicataria ad altre Imprese:

- la fornitura di materiali;
- i contratti per la fornitura, anche in opera, del materiale, quando il valore di quest'ultimo sia superiore rispetto al valore dell'impiego della mano d'opera.

6. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'Impresa Aggiudicataria e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% dell'importo subappaltato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, ovvero alla sospensione del pagamento nel caso di lavorazioni ultimate.

7. Il pagamento all'Impresa Aggiudicataria delle somme accantonate non è effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

8. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa Aggiudicataria non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Articolo 24 Responsabilità dell'Impresa

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

2. L'Impresa Aggiudicataria si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva responsabilità, a tutte le opere occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica e dell'arte per garantire la più completa sicurezza della fornitura e dei luoghi durante la sua realizzazione, per l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura, assumendo ogni relativa responsabilità esonerando di conseguenza tanto l'Amministrazione quanto il personale della stessa eventualmente preposto al controllo e sorveglianza delle lavorazioni.

3. Nell'assumere l'appalto l'Impresa Aggiudicataria dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori, in ogni fase delle lavorazioni in stabilimento ed in cantiere.

Articolo 25 Lavoro notturno e festivo

1 Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, nel caso in cui il Direttore dei Lavori valuti che i ritardi accumulati siano tali da non essere recuperati nella rimanente parte del tempo contrattuale rimasto per garantire il rispetto dei termini contrattuali, considerata la tempistica con cui devono essere terminate le opere, potrà ordinare, senza alcun maggior onere a carico della Stazione Appaltante, la continuazione dei lavori oltre gli orari giornalieri contrattualmente previsti.

Articolo 26 Privative e brevetti

2 L'Impresa garantisce specificatamente l'Amministrazione contro ogni ricorso risultante dall'uso di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio e si impegna formalmente a manlevare l'Amministrazione aggiudicatrice per danni a terzi derivanti da controversie riguardo a marchi, brevetti o privative industriali relative all'uso dei beni.

Articolo 27 Verifica delle lavorazioni

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare presso gli stabilimenti di produzione i beni, le lavorazioni e le attrezzature per verificare la rispondenza ai termini del presente Capitolato.
2. Qualora alcuni dei beni o delle attrezzature venissero riconosciuti non conformi alle specifiche tecniche, l'Amministrazione può rifiutarli e l'Impresa deve, a sue spese, sostituirli od apportare tutte le modifiche richieste. Le lavorazioni riscontrate non conformi alle prescrizioni contrattuali potranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere demolite e nuovamente eseguite senza alcun onere aggiuntivo.
3. L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare, controllare ed eventualmente rifiutare in quanto non conforme alle specifiche tecniche del presente Capitolato, i beni e le attrezzature dopo il loro arrivo a destinazione, indipendentemente dal fatto che essi siano stati controllati con esito positivo in qualunque precedente fase dello svolgimento del contratto. L'eventuale rifiuto di tutto o parte dell'affidamento comporta l'immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione dei lavori residui a mezzo di Impresa di propria fiducia, con esecuzione in danno della Impresa inadempiente senza che la stessa abbia più nulla a pretendere.

Articolo 28 Cauzione Provvisoria

1 Ai sensi dell'Art. 75, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (dueper cento) dell'importo lavori comprensivi degli oneri della sicurezza, ovvero pari ad € 3.130,26, da prestare al momento della presentazione dell'offerta, costituita secondo quanto previsto dal D.M. 123/2004 ed avente validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, presentata anche a mezzo di fideiussione

bancaria originale ovvero polizza assicurativa originale oppure polizza rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'elenco speciale di cui all'Art. 107 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia o delle Finanze) in originale.

2 La cauzione provvisoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 Codice Civile, nonché l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

3 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

4 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al comma precedente, per gli operatori in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Articolo 29 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1 Ai sensi dell'Art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo degli oneri della sicurezza e degli oneri per la progettazione, qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2 La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'Impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'Art.113, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Impresa, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4 La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5 La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Impresa di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6 La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7 La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'Art. 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante

8 Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria di cui agli Artt. 28 e 29 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'Art. 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del D.P.R. n. 34 del 2000.

9 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al comma precedente, per gli operatori in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)

n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

10 La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 30 Assicurazioni

1. Per la stipula del contratto, fermo restando quanto disposto dall'Art. 75 e dall'Art. 113 del D.Lgs. 163/2006 l'Impresa è obbligata, prima dell'inizio dei lavori, a stipulare una polizza assicurativa (CAR) che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (RCT) nell'esecuzione dei lavori.

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

3. La somma assicurata per rischi di esecuzione deve essere pari all'importo del contratto, mentre il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere non inferiore ad € 4.500.000,00 (Euro quattromilionicinquecentomila/00).

4. L'Impresa deve trasmettere all'Amministrazione copia della polizza prima della stipula del contratto di appalto.

5. Salvi restando gli obblighi relativi alla stipulazione dell'assicurazione di cui ai precedenti commi, l'Impresa è il solo ed esclusivo responsabile e garantisce l'Amministrazione appaltante contro ricorsi di terzi per danni patrimoniali o lesioni personali derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto da parte dell'Impresa e dei propri dipendenti.

6. L'affidataria deve presentare, prima della stipula contrattuale, apposita polizza assicurativa ai sensi dell'Art. 111 del D.Lgs. 163/2006. La polizza di responsabilità civile deve coprire i rischi derivanti dalle attività di progettazione a far data del progetto esecutivo e per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori. La suddetta polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'Art. 132, comma 1, lettera e), reesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale almeno pari a € 500.000,00.

Articolo 31 Garanzie

1. L'Impresa garantisce che i beni forniti nell'ambito dell'appalto sono nuovi di fabbrica, possiedono le caratteristiche stabilite dal progetto, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e corrispondono alle specifiche tecniche riportate nel presente Capitolato Speciale.

2. I materiali e le forniture devono provenire da quelle località che l'Impresa riterrà di propria convenienza, purché, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ne venga accertata l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

3. Le provviste non accettate dall'Amministrazione, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, devono essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Impresa, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Impresa resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva di far valere in sede di collaudo finale.

4. In ogni caso l'Impresa garantisce il buon funzionamento dei materiali oggetto dell'appalto e la perfetta esecuzione delle lavorazioni e la conformità a quanto disposto dal presente Capitolato per un periodo di 24 mesi dalla data di collaudo provvisorio con esito positivo: entro tale periodo l'Impresa garantisce la perfetta funzionalità dell'opera realizzata. In caso di guasti o di malfunzionamenti, l'Impresa è tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione per ripristinare il corretto funzionamento. Nessun onere aggiuntivo per impiego di manodopera o per l'utilizzo di parti di ricambio è riconosciuto per tali attività condotte nel sopra richiamato periodo di 24 mesi.

Articolo 32 Presa in consegna anticipata delle opere, anche parziale

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate prima dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, anticipatamente o anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, e sull'Impresa graverà comunque l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio (Art. 1177 c.c.).

2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, con comunicazione scritta all'Impresa, questa non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta, potendo tuttavia richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Impresa.

4. La presa in consegna anticipata da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori e del RUP, in presenza dell'Impresa o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Impresa non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.

Articolo 33 Divieto di cessione del contratto

1. All'Impresa è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo.

Articolo 34 Scioglimento del contratto, fusioni e conferimenti, trasferimento

1. L'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs 163/2006.

2. L'Amministrazione procede alla altresì risoluzione del contratto nei casi previsti all'Art. 132, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 in tale fattispecie poiché la progettazione è un'attività in capo all'Aggiudicataria si potrà rivalere su di essa sia per i nuovi o maggiori oneri conseguenti alla riprogettazione che a quelli conseguenti ai ritardi nell'esecuzione dei lavori che ne potranno conseguire.

3. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, in questi casi non spetta all'Impresa e/o agli aventi causa, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.

4. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad Imprese che eseguono opere pubbliche si applicherà l'Art. 116, D.Lgs 163/2006.

Articolo 35 Esecuzione d'ufficio e rescissione contrattuale

1. Qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuta l'emanazione di provvedimenti definitivi che dispongono l'applicazione di misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di negligenza grave oppure per grave inadempienza agli obblighi contrattuali, quando l'Impresa compromette la buona riuscita dell'opera, l'Amministrazione, previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale, potrà esercitare la facoltà di eseguire d'ufficio i lavori in danno dell'Impresa: eventualmente potrà dichiarare la rescissione contrattuale con provvedimento motivato da notificarsi all'Impresa (Art. 135 e 136 D.Lgs. 163/2006).

2. Nel caso di risoluzione, l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Nel caso di frode dell'Impresa, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, l'Amministrazione, in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente.
4. Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora dell'Impresa, costituiscono causa di risoluzione contrattuale (Art. 131, c. 3, D.Lgs.163/2006).

Articolo 36 Danni di forza maggiore

1. L'Impresa deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose (Art. 165 del D.P.R. 207/2010).
2. In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Impresa ne fa denuncia all'Amministrazione immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento (Art. 166, comma 1, del D.P.R. 207/2010).
3. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito verbale (Art. 166, comma 4, del D.P.R. 207/2010); l'Impresa non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.
4. Il compenso per la riparazione dei danni è limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Impresa. Nessun compenso è dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Impresa (Art. 166, comma 5, del D.P.R. 207/2010).
5. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

Articolo 37 Ulteriori obblighi

1. Per quanto attiene a tutti gli aspetti relativi alla risoluzione di controversie, (eventuali transazioni e accordi bonari), esclusione competenza arbitrale e foro competente si fa riferimento a quanto riportato nello schema di contratto d'appalto, allegato, che sarà sottoscritto fra le parti.

CAPO II - SPECIFICHE TECNICHE

Articolo 38 Indicazioni preliminari

1. Preliminarmente alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori, devono essere eseguiti i necessari accertamenti, verifiche e controlli sull'area e le opere esistenti di pertinenza, sulle eventuali opere da demolire qualsiasi esse siano, sulle quote di imposta, sul recapito delle reti di urbanizzazione primaria, sulla portata dell'acquedotto in caso di realizzazione di impianto antincendio secondo la norma UNI e gli specifici decreti cogenti in materia, e sui confini dell'area, in modo da avere piena cognizione dello stato dei luoghi e delle connessioni da effettuarsi con le opere del municipio esistente.
2. Tutte le norme, le circolari e le direttive citate nel presente Capo II, sono da intendersi integrate secondo loro eventuali successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 39 Accettazione dei materiali

1. I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale emanato con D.M. 145/00 e del DPR 207/2010 per le parti abrogate e sostituite, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
2. Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Impresa deve ottenere l'approvazione del Direttore dei Lavori, eventualmente col supporto di adeguate campionature.
3. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture devono essere corrispondenti a:
 - a) le prescrizioni di carattere generale del presente Capitolato;
 - b) le prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
 - c) le eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente Capitolato;
 - d) gli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto redatto a cura dell'Impresa.
4. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture devono provenire da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
5. L'Impresa è obbligata a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dal Direttore dei

Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

6. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e è adeguatamente verbalizzato.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per l'accettazione dei materiali strutturali, ovvero specificamente previsti dal presente Capitolato, sono disposti dalla Direzione lavori a cura e a spese dell'Impresa. Per le stesse prove la Direzione Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporterà espresso riferimento a tale verbale. Le ulteriori prove che la Direzione Lavori volesse far eseguire, trovano copertura economica nelle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.

8. L'Impresa farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal Direttore dei Lavori.

9. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare le modalità o i punti di approvvigionamento, l'Impresa è tenuta alle relative sostituzioni e adeguamenti, senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

10. Le forniture non accettate, devono essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Impresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

11. L'Impresa resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare in sede di Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori.

Articolo 40 Accettazione degli Impianti

1. Tutti gli impianti presenti nelle opere da realizzare e la loro messa in opera, completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, devono essere eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, delle specifiche del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale emanato con D.M. 145/00 e del DPR 207/2010 per le parti abrogate e sostituite, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

2. L'Impresa è tenuta a presentare un'adeguata campionatura delle parti costituenti i vari impianti dei tipi di installazione richiesti e idonei certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.
3. Tutte le forniture relative agli impianti, verificate e non accettate dal Direttore dei Lavori, ai sensi delle prescrizioni stabilite dal presente Capitolato, devono essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Impresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
4. L'Impresa resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dal Direttore dei Lavori non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.
5. Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere relative, l'Impresa deve osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia sicurezza, igiene e salute del lavoro, oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente Capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione e/o il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dal Direttore dei Lavori, devono essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Impresa.

Articolo 41 Carpenteria metallica dell'involucro antieffrazione del locale armeria e verifiche strutturali di progetto esecutivo

1. Gli elementi di carpenteria metallica dell'involucro antieffrazione del locale armeria devono essere progettati e costruiti tenendo conto di quanto disposto dalla seguente normativa:
 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2008 - “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” (in seguito NTC 2008) di cui alla Gazzetta Ufficiale del 04/02/2008;
 - Circolare n. 617 del 02.02.2009 “Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008”;
 - Ordinanza DPCM 3274 del 20 marzo 2003 così come integrata dalle ordinanze 3379 del 5 novembre 2004 e 3431 del 3 maggio 2005, relativa ai criteri per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
 - Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione n. 305/2011 e ss.mm.ii. (Regolamento Delegato UE n. 574/2014, Regolamento Delegato UE n. 568/2014
 - DPR 6 giugno 2001 n.380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e ss.sm.ii.;

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture 31 luglio 2012 - Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l'applicazione degli Eurocodici. [G.U. 27.03.2013 n. 73, S.O. n. 21]. Si precisa che tale Decreto non esplicita la facoltà di utilizzo degli Eurocodici in termini alternativi al D.M. 14.01.2008; pertanto è ammesso l'uso degli Eurocodici purché garantiscano livelli di sicurezza e prestazioni non inferiori a quelli contenuti nel D.M. 14.01.2008.

2. L'Impresa è tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione lavori tutti gli elaborati progettuali costruttivi di cantiere, firmati dal progettista incaricato e dall'Impresa, contenenti anche tutte le indicazioni necessarie per la corretta impostazione degli elementi di carpenteria metallica sulle opere di fondazione esistenti.

3. Saranno oggetto di verifiche strutturali, inserite nel progetto esecutivo, anche ai sensi di quanto previsto nel § 7.2.4 (e collegati) del D.M. 14.01.2008, i supporti di impianti ed opere di finitura, il cui danneggiamento in caso di sisma può provocare danni a persone (cassette idroniche sospese, controsoffitti, corpi illuminanti, etc.).

4. Tali verifiche devono essere condotte sulla scorta delle effettive modalità di posa degli elementi suddetti, e dal progetto occorre anche evincere i criteri adottati per il fissaggio degli stessi alle strutture principali (che devono risultare atti a garantire la maggiore sicurezza e durabilità).

5. Ai sensi di quanto previsto dal § C7.2.4 della circolare ministeriale n. 617 del 02.02.2009, i corpi illuminanti devono essere dotati di dispositivi di sostegno tali da impedirne il distacco in caso di terremoto e, se montati su controsoffitti sospesi, devono essere ancorati alle traverse di sostegno del controsoffitto e non direttamente allo stesso. Occorre pertanto produrre già in sede di progetto esecutivo le schede tecniche dei prodotti impiegati e dei relativi sistemi di fissaggio, per verificare in sede di validazione che non esistano concrete possibilità di distacco, in caso di sisma, di elementi sospesi (es. i moduli dei controsoffitti). È pertanto necessario che:

- ogni impianto e ogni singolo componente posto a soffitto (lampade, diffusori, ecc.) sia dotato di staffaggio indipendente;
- il sistema di ancoraggio alle strutture portanti delle pareti divisorie, tramezzature e tamponamenti esterni deve essere verificato sismicamente. Il progetto esecutivo deve contenere dette verifiche e deve rappresentare graficamente i relativi particolari esecutivi;
- il progetto esecutivo deve contenere la verifica dei nodi strutturali;

6. I suddetti elaborati devono essere redatti a cura e spese dell'Impresa.

7. Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella Relazione di calcolo.

8. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si deve porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento devono essere opportunamente protette.
9. Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.
10. La stabilità degli elementi di carpenteria metallica deve essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari deve essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.
11. Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Impresa è tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare per le interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo.
12. Le prove di carico e di laboratorio da eseguirsi sugli elementi di carpenteria metallica verranno condotte a cura e spese dell'Impresa, secondo le prescrizioni di legge e quelle impartite dal Direttore dei Lavori.
13. Gli elementi di carpenteria metallica devono essere conformi alle norme cogenti riguardanti la prevenzione antincendio in relazione alle varie attività, con particolare riferimento al D.M. del 22 febbraio 2006, il D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011.

Articolo 42 Identificazione, certificazione e accettazione degli elementi di carpenteria metallica dell'involucro antieffrazione del locale armeria

1. In coerenza con le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008, gli elementi di carpenteria metallica devono essere:
 - identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante del materiale stesso e dei suoi componenti elementari;
 - certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee richiamate;
 - accettati dal Direttore dei Lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto precedente e mediante le prove sperimentali di accettazione previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche.

2. Gli acciai di carpenteria devono essere almeno del tipo S 355 JR. Il materiale deve essere conforme alla normativa vigente in materia (D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni).
3. Il prodotto fornito dall'Impresa deve presentare una marchiatura, dalla quale risulti in modo inequivocabile il riferimento all'azienda produttrice, allo stabilimento di produzione, al tipo di acciaio ed al suo grado qualitativo. Il marchio deve risultare depositato presso il Ministero dei LL.PP., Servizio Tecnico Centrale. La mancata marchiatura o la sua illeggibilità anche parziale, comporterà il rifiuto della fornitura.
4. L'Impresa deve fornire alla Direzione lavori i certificati relativi alle prove di qualificazione ed alle prove periodiche di verifica della qualità; da tali certificati deve risultare chiaramente:
 - il nome dell'azienda produttrice, lo stabilimento e il luogo di produzione;
 - il certificato di collaudo secondo EN 10204;
 - il marchio di identificazione del prodotto depositato presso il Servizio Tecnico Centrale;
 - gli estremi dell'ultimo attestato di deposito conseguito per le prove teoriche di verifica della qualità;
 - la data del prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del certificato (non anteriore a tre mesi dalla data di spedizione in cantiere);
 - le dimensioni nominali ed effettive del prodotto;
 - i risultati delle prove eseguite in stabilimento o presso un laboratorio ufficiale;
 - l'analisi chimica, che per prodotti saldabili, deve soddisfare i limiti di composizione raccomandati dalla UNI 5132 ottobre 1974;
 - le elaborazioni statistiche previste dalla normativa vigente in materia (D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni).
5. Gli elementi di carpenteria metallica devono avere idonee protezioni che garantiscano la durabilità prevista da progetto. La protezione superficiale è prevista mediante vernice a base di PVC modificato alchidico in 2 mani, ciascuna dello spessore minimo 80 μ , previa sgrassatura e sabbiatura (grado SA 2 1/2). In corso d'opera saranno previste prove d'aderenza sulla verniciatura da eseguire in cantiere a cura di laboratori ufficiali.
6. Gli ancoraggi delle strutture metalliche in fondazione devono prevedere al minimo barre filettate M12 (tipo HILTI HAS) inghisate con ancoraggio chimico ad iniezione tipo HILTI HIT-RE 500;
7. Prima di sottoporre gli elementi di carpenteria metallica in acciaio ad eventuali prove di carico, completata la posa in opera e, di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, verrà eseguita da parte della Direzione lavori, quando prevista, un'accurata visita preliminare di

tutte le membrature per constatare che le stesse siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.

8. L'Amministrazione si riserva di fare eseguire dei prelievi di campioni di materiali da sottoporre a prove in base alle norme UNI EU di riferimento.

9. Le spese relative all'esecuzione delle prove di cui sopra saranno a carico dell'Impresa.

42.01 Saldature

1. Devono rispettare tutte le norme contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni, ed essere conformi alla UNI EN ISO 4063:2011;

2. Le saldature dovranno essere eseguite da operatori qualificati secondo il D.M. D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni, paragrafo 11.3.4.5, ed avere un livello di qualità C secondo la UNI EN ISO 5817:2014 per strutture non soggette a fatica e soggette a fatica;

3. Gli elettrodi da impiegare saranno quelli previsti nel succitato D.M., l'Impresa deve inoltre tenere conto delle raccomandazioni suggerite dai fabbricanti.

4. Il materiale fondente deve essere completamente asportato subito dopo la saldatura.

5. Le giunzioni devono essere opportunamente preparate sulle parti che andranno in contatto.

6. Non saranno ammesse saldature su strutture zincate a caldo.

42.02 Norme di esecuzione

1. Le lavorazioni in officina devono rispettare tutte le norme contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni. L'Impresa è tenuta ad adottare tecniche e procedimenti di lavorazione appropriati, è pienamente responsabile della buona esecuzione del lavoro a regola d'arte e non potrà invocare attenuante alcuna in caso di risultati contestati o contestabili, dovuti ad imperizia o mancato rispetto di prescrizioni stabilite da norme ufficiali cogenti.

2. Le piastre di attacco e le connessioni di officina saranno prevalentemente saldate.

3. L'Impresa deve fornire tutte le travi in un solo pezzo senza giunti per elementi di lunghezza inferiore a quella commerciale.

4. La posizione delle eventuali giunzioni deve essere chiaramente indicata sui disegni di officina e concordata con la Direzione lavori.

5. L'Impresa deve costruire in officina i vari elementi nelle dimensioni massime compatibili con il trasporto ed una corretta esecuzione del montaggio.

6. I bulloni normali e i bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle indicazioni contenute nella seguente normativa:

- D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni;
- UNI EN 15048-1-2:2007 (CE);

- UNI EN ISO 4016:2011;
- UNI EN ISO 898-1:2013;
- UNI 5592:1968;

7. Il dimensionamento degli eventuali nodi con bulloni ad attrito sarà fatto a ripristino totale della resistenza della trave. L'Impresa è tenuto a presentare sempre le relazioni di calcolo dei nodi nelle quali deve figurare anche la verifica della saldatura che connette la flangia con il profilato.

8. Nei collegamenti con bulloni, si deve procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si deve procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.

9. È ammesso il serraggio dei bulloni, con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura deve risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in corso di validità. Alla presenza della Direzione lavori, verrà effettuato il controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.

10. Le giunzioni saldate in cantiere potranno essere eseguite solamente dietro esplicita richiesta della Direzione Lavori e a temperatura non inferiore a 0°C.

11. Le saldature da eseguire sia in officina che in opera saranno così realizzate:

- giunti testa-testa, a croce, a T: saranno a completa penetrazione e devono risultare di prima classe;
- cordoni d'angolo: lo spessore della gola deve essere pari almeno a 0,8 volte lo spessore minimo degli elementi da collegare e comunque nel rispetto di tutte le norme contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni.

42.03 Norme di montaggio

1. Il montaggio delle strutture sarà effettuato con personale, mezzi d'opera ed attrezzature dell'Impresa e verrà condotto sotto la sua piena ed incondizionata responsabilità, secondo la progressione temporale prevista a programma.

2. Le dime di montaggio devono essere inviate in cantiere con congruo anticipo.

3. Le misurazioni sulle fondazioni e lo scambio delle bindelle saranno fatte da personale dell'Impresa in tempo utile e comunque prima del definitivo inghisaggio dei tirafondi. Tutte le misure per i tracciamenti devono avere origine da un unico caposaldo su cui saranno indicate le coordinate di base ed il riferimento per il piano di imposta. E' pertanto responsabilità dell'Impresa il corretto posizionamento delle dime e delle piastre ed il montaggio degli elementi strutturali secondo i disegni di cantiere.

4. Prima dell'apertura del cantiere devono essere definiti per tempo: le aree per le installazioni fisse, le necessità di servizi e utenze, l'area di deposito dei materiali, gli accessi necessari al montaggio, tipi, pesi e carico dei mezzi semoventi, ecc.
5. All'atto dell'arrivo in cantiere tutti i materiali, sia singoli che composti, devono presentare, chiaramente visibili, le marche di riconoscimento d'officina.
6. Nel caso in cui fosse richiesta la verniciatura in officina delle strutture, se queste all'atto del loro arrivo in cantiere presentassero difetti o danneggiamenti alla medesima, si deve procedere all'esecuzione dei necessari ritocchi o ripristini prima della posa in opera.
7. Particolare cura deve essere posta per evitare danneggiamenti durante lo scarico, la movimentazione e il tiro in alto dei materiali.
8. Il piano di sollevamento/varo, che è di esclusiva e totale responsabilità dell'Impresa, deve essere trasmesso al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed alla Direzione lavori con congruo anticipo sull'attività di montaggio. Durante le operazioni si devono scrupolosamente osservare le norme di sicurezza, in accordo con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Il piano deve essere corredato con l'elenco e le caratteristiche delle attrezzature e dei mezzi d'opera che l'Impresa prevede di utilizzare.
9. I lavori devono essere eseguiti sotto la direzione di un unico responsabile, a tutti gli effetti, la cui presenza in luogo deve essere continuativa.

42.04 Trattamenti protettivi materiali e di finitura

1. I profilati e le lamiere metalliche devono essere trattati per ottenere protezione dalla corrosione per ossidazione secondo quanto indicato sugli elaborati di progetto e ove necessario, devono inoltre essere trattati con vernice intumescente, con particolare cura per la protezione delle saldature. I materiali metallici precedentemente trattati devono essere completati con verniciatura di finitura.
2. Le bullonerie e viterie devono essere del tipo e del materiale idoneo all'uso (acciaio inox, acciaio al carbonio) e protette contro la corrosione (acciaio inox, zincatura), complete dei relativi accessori (rondelle, cappellotti, guarnizioni, ecc.).
3. Tutte le finiture devono comunque essere conformi alle norme di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio degli edifici nonché dei locali ad essi pertinenti con diversa tipologia d'uso.

42.05 Controlli e tolleranze

1. L'Impresa è tenuta ad effettuare tutti i controlli geometrici sulle strutture e controlli non distruttivi su saldature e bullonature così come prescritto da norme regolamenti e buona pratica costruttiva.

2. La Direzione lavori ha la facoltà di procedere, in corso d'opera e/o a fine lavori, a controlli sugli elementi di carpenteria metallica posati, per l'esecuzione dei quali l'Impresa è tenuta a mettere a disposizione, a propria cura e spese, personale, attrezzature, ponteggi e quanto altro occorrente all'espletamento dei controlli stessi.

3. Sono ammesse tolleranze dell'1‰ (uno per mille) sulla lunghezza di ogni elemento strutturale sia verticale che orizzontale. Il fuori piombo delle colonne non deve superare il 3,5‰ (3,5 per mille) dell'altezza.

Articolo 43 Requisiti costruttivi e di progetto esecutivo

43.01 Pavimento e sottofondo

1. Tutti i materiali per pavimentazioni quali mattonelle, lastre, pavimenti sintetici etc. devono possedere le caratteristiche riportate dalla normativa vigente, e prima della messa in opera, l'Impresa deve sottoporre alla approvazione del Direttore dei Lavori una campionatura completa.

2. Per le pavimentazioni in mattonelle comuni, la resistenza all'urto deve essere non inferiore a 1,96 N/m e la resistenza a flessione non inferiore a 2,9 N/mm²; per il coefficiente di usura saranno considerati valori diversi che oscillano dai 4 mm, per le mattonelle in gres, ai 12 mm delle mattonelle in cemento o asfalto.

3. I ripristini delle pavimentazioni esistenti (in particolare nel locale armeria ove dovranno necessariamente essere eseguite demolizioni parziali) dovranno avere caratteristiche identiche alle pavimentazioni demolite. In generale i pavimenti devono risultare di colorazioni ed aspetto complessivo uniformi secondo le qualità prescritte dalle società produttrici ed esenti da imperfezioni di fabbricazione o montaggio.

4. I massetti per la posa della pavimentazione localmente realizzati devono essere protetti dalla umidità di risalita.

5. Deve essere particolarmente curata la realizzazione di eventuali giunti in corrispondenza delle riprese, sia nel massetto di sottofondo che sulle superfici pavimentate, che saranno predisposti secondo le indicazioni delle case costruttrici o del Direttore dei Lavori.

6. Il manto di usura deve essere di classe di reazione al fuoco individuata in base alle vigenti normative in materia e rispondente alle norme UNI 7072-72; o di altro materiale con caratteristiche di durezza, durabilità e resistenza al fuoco non inferiori a quelle previste da normativa per ciascuna destinazione d'uso.

43.02 Elementi costituenti i percorsi per non vedenti e ipovedenti

1. I percorsi guida a terra saranno composti da moduli riportanti i 6 codici standard che hanno riconoscimento a livello nazionale. Il disabile visivo recepirà le informazioni circa l'orientamento e la direzione mediante il senso tattile plantare e l'utilizzo del bastone, e grazie al contrasto cromatico esistente tra il percorso e la pavimentazione adiacente.
2. La pavimentazione per interni sarà prevista in gomma sintetica non rigenerata al 100%, composta da mescola omogenea calandrata vulcanizzata ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti e incollata alla pavimentazione esistente previo trattamento di pulizia;
3. I colori impiegati possono essere giallo 1843, rosso 451, grigio chiaro 298, grigio scuro 7016 e saranno a scelta della Direzione Lavori e definiti prima dell'esecuzione delle lavorazioni;
4. La pavimentazione per esterni sarà costituita da lastre in conglomerato vibrocompresso a rilievo. I singoli elementi avranno dimensioni variabili da cm. 30x30 a cm. 30x40, con spessori nominali da 3,5 cm, con colorazione superficiale atta a ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza con la pavimentazione circostante, con caratteristiche fisico-meccaniche tali da renderle antisdrucciolevoli e antigelive oltre che a prova d'urto, resistenti all'usura, con assorbimento d'acqua inferiore al 6%, posate con sabbia e cemento su massetto sottostante, previa rimozione della pavimentazione esistente in autobloccanti di calcestruzzo. Le caratteristiche delle pavimentazioni saranno tali da rispondere ai requisiti di cui alla norma UNI EN 1339;
5. Le singole lastre saranno composte da due strati: lo strato superiore sarà di spessore pari a mm 20 circa e conterrà tra l'altro scaglie di pietre naturali frantumate, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5; lo strato inferiore sarà di spessore pari a mm 15 circa e conterrà tra l'altro sabbie silicee e cemento Portland 42,5.;
6. Per gli elementi costituenti il percorso per esterni possono essere impiegati come colori il grigio chiaro, il nero, il rosso, il giallo e il bianco;
7. A servizio dei percorsi devono essere previste mappe tattili nelle quali riportare in rilievo la planimetria in scala dell'edificio o del luogo specifico, accompagnate eventualmente da legenda;
8. La superficie del fondo delle piastre deve essere liscia e piatta; i rilievi di planimetria di stampatello e di braille devono costituire un corpo unico con la mappa che non deve presentare alcuna parte aggiunta. Le dimensioni della mappa tattile saranno quelle indicate nelle tavole di progetto e saranno ubicate all'interno ed all'esterno dell'edificio in zone ben precise. Valutata la fattibilità, l'eventuale logo richiesto dal cliente sarà realizzato in rilievo.
9. Il carattere sarà lo stampatello maiuscolo e il braille; lo stampatello sarà alto almeno 8 mm e largo da 0,90 a 1,10 mm; il braille avrà altezza 6 mm, larghezza 3,50 mm, distanza tra i caratteri

2,60 mm, diametro dei singoli punti da 0,90 a 1,20 mm; avrà punti di forma conica con cupola superiore arrotondata, così da risultare, anche per la verniciatura, più gradevoli al tatto. Verrà utilizzato il braille a 6 punti con le quotature internazionalmente omologate, secondo le direttive della Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi;

10. La mappa conterrà il punto “sei qui”, di colore giallo, che avrà forma a cupola e spessore superiore rispetto al restante rilievo; la sua localizzazione da parte degli utenti sarà resa immediata dalla presenza di due indicatori, sull'asse x e sull'asse y. Il perimetro della mappa sarà costituito da una cornice di larghezza 5mm. La verniciatura deve contribuire ad assicurare la massima facilità di lettura visiva e i colori, selezionati nella scala dei colori RAL, saranno scelti in base alle seguenti caratteristiche:

- Colore del rilievo: prevalentemente bianco ottico, ma anche altri colori a scelta della Direzione Lavori;
- Colore del fondo: blu scuro o altro colore di uguale intensità o anche più colori di fondo per la stessa mappa;

43.03 *Suddivisione interna*

1. La tipologia costruttiva e la portanza delle pareti interne ed esterne deve garantire la possibilità di ancoraggio stabile per gli arredi e le attrezzature di completamento dei vari locali (scaffalature, librerie, arredi sospesi, impiantistica etc.), anche non compresi nel bando di gara ma comunque necessari all'utilizzo degli ambienti a seconda della funzione di destinazione.

2. Le partizioni interne devono avere caratteristiche REI coerenti con le previsioni del progetto esecutivo e con le eventuali migliorie offerte in sede di gara.

43.04 *Tinteggiatura interna di pareti e soffitti*

1. La tinteggiatura di lastre di cartongesso, pareti e soffitti richiede:

- a) la preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione;
- b) la preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare;
- c) l'imprimatura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello;
- d) il ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura lavabile traspirante, dati a pennello o a rullo.

2. Prima di procedere all'esecuzione della pittura, l'Impresa deve presentare alla Direzione lavori campioni dei colori per la scelta del colore della tinteggiatura da eseguire.

43.05 Serramenti interni/esterni

1. Gli infissi esterni debbono essere ad alta prestazione energetica, in metallo a taglio termico o in pvc, e devono rispettare la normativa di riferimento per il rispetto del limite della trasmittanza termica, sia per i vetri che per il serramento completo e già posato sulla parete.
2. I vetri debbono essere del tipo vetrocamera con lastra interna in stratificato fonoisolante e di sicurezza (antifondamento), composto da due o più lastre di vetro unite tra loro da una o più pellicole di PVB specifico per applicazioni antifondamento ed antiproiettile nel caso del locale armeria. Detta pellicola, deve agire come ammortizzatore tra le due lastre di vetro. Il vetro relativo all'infisso da prevedere nel locale armeria deve essere del tipo vetrocamera con lastra interna in stratificato di sicurezza antiproiettile calibro 9 (UNI EN 1063:2001);
3. Ogni serramento esterno deve essere dotato di proprio gocciolatoio superiore.
4. Per tutte le altre caratteristiche e prescrizioni valgono le norme UNI in materia, compresa la certificazione relativa alla classificazione da rilasciare in funzione della destinazione d'uso. L'apertura della finestra relativa al locale armeria deve essere del tipo apribile ad anta.
5. Gli infissi saranno eseguiti in completo accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni fornite dal Direttore dei Lavori e le relative norme UNI.
6. Tutti gli infissi devono essere certificati secondo le norme UNI con particolare riguardo all'isolamento a tenuta dell'aria, alla tenuta infiltrazioni all'acqua, resistenza sollecitazioni del vento, isolamento termico e resistenza meccanica ed agli urti.
7. Le caratteristiche d'isolamento termico degli infissi non potranno essere inferiori a quanto previsto dalla normativa vigente. I certificati redatti secondo le UNI sopra citate devono essere sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori, che a insindacabile giudizio potrà richiedere prove di laboratorio oltre ai certificati forniti dal costruttore.
8. Le forniture saranno complete di tutti i materiali, trattamenti ed accessori richiesti per una perfetta esecuzione.
9. Tutti gli accessori, materiali e manufatti necessari, quali parti metalliche, in gomma, sigillature, ganci, guide, bulloneria, etc., devono essere dei tipi fissati dal progetto redatto a cura dell'Impresa e dalle altre prescrizioni, devono avere le caratteristiche richieste e verranno messi in opera secondo le modalità stabilite, nei modi indicati dal Direttore dei Lavori.
10. Gli infissi saranno realizzati esclusivamente in officina con l'impiego di materiali aventi le qualità prescritte e con procedimenti costruttivi tali da evitare autotensioni, deformazioni anomale provenienti da variazioni termiche, con conseguenti alterazioni delle caratteristiche di resistenza e funzionamento.

11. Le parti apribili devono essere munite di coprighiunti, la perfetta tenuta all'aria e all'acqua deve essere garantita da battute multiple e relativi elementi elastici.

12. Tutti i collegamenti devono essere realizzati con sistemi tecnologicamente avanzati; i materiali, le lavorazioni, l'impiego di guarnizioni, sigillanti o altri prodotti, i controlli di qualità saranno disciplinati dalla normativa vigente e dai capitoli tecnici delle industrie di settore.

13. I coprifili-mostre saranno realizzati con lo stesso tipo di materiale impiegato per i telai di dimensioni e forme fissate dal progetto o dal Direttore dei Lavori; verranno applicati ai controtelai con viti di acciaio o chiodi.

14. Gli infissi esterni ed interni, una volta posti in opera, devono rispettare i requisiti minimi d'isolamento acustico prescritti dalle leggi vigenti.

43.06 Controsoffitti

1. Gli elementi di sospensione devono essere fissati alla struttura portante, opportunamente dimensionati, in numero adeguato e del tipo capace di sopportare le eventuali deformazioni delle strutture a seguito dei sovraccarichi previsti ed estesi anche sul bordo del controsoffitto.

2. Particolare attenzione deve essere posta nell'adozione di particolari costruttivi al fine di evitare fenomeni di condensa nell'intercapedine che si viene a formare tra controsoffitto e intradosso del solaio di copertura.

3. I profili portanti i pannelli dei controsoffitti devono avere le caratteristiche tecniche indicate nel progetto esecutivo. In mancanza, si seguiranno le indicazioni del Direttore dei Lavori. Il doppio ordito di profili metallici a T rovesciata, sospesi mediante pendini o staffe, a vista, seminascosti o nascosti, deve avere essere opportunamente agganciato al profilato di bordo perimetrale, secondo le prescrizioni progettuali o le direttive del Direttore dei Lavori.

4. Gli elementi dei controsoffitti non accettati dal Direttore dei Lavori per il manifestarsi di difetti di produzione o di posa in opera, devono essere dismessi e sostituiti dall'Impresa. I prodotti devono riportare la prescritta marcatura CE, in riferimento alla norma UNI EN.

5. Particolare attenzione deve essere posta alla finitura dei giunti tra i pannelli, e tra i pannelli e le pareti del locale. A posa ultimata le superfici devono risultare perfettamente lisce e prive di asperità. La posa in opera comprende anche l'eventuale onere di tagli, forature e formazione di sagome.

6. Per i sistemi di pendinatura del controsoffitto e di altri elementi sospesi, devono essere programmate prove a strappo da eseguirsi a cura di Laboratorio certificato.

7. Tutti i controsoffitti installati devono essere del tipo 'antisismico' e cioè devono soddisfare le verifiche richieste dal D.M. 14.01.2008 in relazione agli elementi costruttivi senza funzione

strutturale il cui danneggiamento in caso di sisma può provocare danni a persone. Tali verifiche riguardano anche le connessioni di tali elementi costruttivi alle strutture.

L'idoneità, sotto il profilo sismico, del sistema di controsoffitto (e relative connessioni con la struttura) che l'Appaltatore intende approvvigionare deve essere certificato dal produttore del controsoffitto medesimo.

43.07 *Requisiti acustici e di contenimento energetico*

1. Per quanto riguarda i requisiti minimi concernenti gli aspetti acustici interni si richiama integralmente quanto riportato nel comma 5 dell'Articolo 03 del presente Capitolato. Occorre inoltre rispettare i parametri imposti delle seguenti leggi, con riferimento alla categoria dell'edificio oggetto dell'appalto:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPCM del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";

e dai riferimenti normativi UNI EN applicabili al caso di specie.

2. Le norme di riferimento, la metodologia di calcolo, i criteri e le modalità per l'aggiornamento dell'Attestato di Prestazione Energetica relativo all'intero edificio devono tenere conto delle disposizioni contenute nella L. R. 23/12/2004, n° 26, nel D.Lgs. 19/08/2005, n° 192 modificato dal D.Lgs. 20/12/2006, n° 311, nella Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, n° 156 del 2008, modificata e integrata dalle D.G.R. n° 1362/2010 e D.G.R. n° 1366/2011.

43.08 *Requisiti particolari per gli impianti tecnologici*

1. L'Impresa, ovvero le ditte subappaltatrici dei lavori relativi all'installazione degli impianti tecnologici rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. 37/08 e s.m.i., sono tenuti al rispetto delle norme in esse contenute, e prima dell'inizio dei lavori, devono fornire l'attestazione, rilasciata dalla C.C.I.A.A., della loro abilitazione alla installazione, trasformazione, ampliamento, modifica o manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del suddetto D.M. contemplati nell'appalto di cui al presente Capitolato.

2. Gli impianti e i loro componenti devono essere realizzati secondo la regola d'arte in conformità alle disposizioni dell'Art. 7 del D.M. 37/08 e s.m.i.. La realizzazione degli impianti nel rispetto ed in conformità alle norme UNI e CEI è considerata a regola d'arte.

3. Al termine dei lavori l'Impresa o le Imprese subappaltatrici installatrici devono rilasciare, per ognuno degli impianti realizzati, ricadenti nell'ambito dell'Art. 7 del D.M. 37/08, la relativa dichiarazione di conformità completa degli allegati previsti. Tale obbligo vale anche in relazione

alle porzioni di impianti esistenti che dovessero risultare oggetto di interconnessioni e/o modiche in dipendenza della realizzazione delle opere del presente appalto.

4. In caso di attraversamento di eventuali giunti sismici strutturali esistenti anche le tubazioni e canalizzazioni impiantistiche devono consentire gli spostamenti previsti per le strutture, in entrambe le direzioni, senza rompersi e mantenendo piena efficienza. Devono pertanto essere previsti, ove necessario, tubazioni e giunzioni sismiche flessibili, dimensionate secondo la massima ampiezza degli spostamenti delle strutture. Inoltre devono essere installati punti fissi sulle tubazioni a monte o a valle del giunto, per evitare spostamenti eccessivi su tutta la dorsale;

5. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici e dai servizi (a funzionamento continuo e discontinuo) non deve superare i limiti previsti dal D.P.C.M. 5.12.1997 per la categoria dell'edificio oggetto dell'appalto.

6. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

7. Normativa tecnica di riferimento:

– UNI 8199:1998 Acustica – Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione – Linee guida contrattuali e modalità di misurazione;

– UNI EN ISO 16032:2005 Acustica – Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici in edifici – Metodo tecnico progettuale.

8. Le aperture che restano dopo il passaggio delle condutture attraverso elementi costruttivi di edifici, quali pavimenti, muri, tetti, soffitti o pareti, devono essere otturate in accordo con l'eventuale grado di resistenza all'incendio prescritto per il rispettivo elemento costruttivo dell'edificio prima dell'attraversamento (Norma ISO 834).

9. Le condutture, quali tubi protettivi circolari, tubi protettivi non circolari, canali o condotti sbarre, che penetrino in elementi costruttivi aventi una resistenza al fuoco specificata devono essere otturate internamente sino ad ottenere il grado di resistenza all'incendio che aveva l'elemento costruttivo corrispondente prima della penetrazione e devono essere otturate anche esternamente (in accordo a quanto detto sopra).

10. Le barriere tagliafiamma e/o i sigillanti con cui realizzare le predette otturazioni devono essere stati sottoposti a prove di tipo e certificati REI (Circolare n. 91 del 14/09/1961).

11. Si ricorda che non risulta necessario otturare internamente le condutture che utilizzano tubi protettivi e canali che rispondono alla prova di resistenza alla propagazione della fiamma previste dalle relative norme di prodotto e che hanno una sezione interna massima di 710 mm² (fino a \varnothing 25 mm compreso) a condizione che:

- il tubo protettivo o canale possiedano il grado di protezione di almeno IP33 in accordo con la Norma CEI EN 60529 (CEI 70-1);
- il tubo protettivo o canale che penetrano in un ambiente chiuso, possiedano il grado di protezione IP33 anche alla loro estremità.

12. Tutto ciò premesso, anche l'asolatura realizzata per il passaggio di una conduttura avente diametro interno fino a \varnothing 25 mm attraverso un elemento costruttivo con grado REI (es. controsoffitto o tramezzo), che quindi non deve essere sigillata internamente, deve essere ripristinata con malta o sigillante avente il grado di resistenza all'incendio prescritto per il rispettivo elemento costruttivo.

13. Occorre prevedere nel progetto esecutivo i relativi dettagli costruttivi.

43.09 Tubi di raccordo rigidi e flessibili

1. Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva essi devono rispondere alle caratteristiche seguenti:

- inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore;
- non cessione di sostanze all'acqua potabile;
- indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno;
- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi;
- pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati.

2. La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla norma UNI di riferimento e la rispondenza è comprovata da una dichiarazione di conformità.

43.10 Tubazioni e raccordi

1. Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle prescrizioni seguenti:

- tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN di riferimento, il minimo diametro esterno ammissibile è 10 mm;
- tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEAD) devono rispondere rispettivamente alle norme UNI di riferimento, entrambi devono essere del tipo PN 10;
- I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua.

43.11 Valvolame, valvole di non ritorno, pompe

1. Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma UNI di riferimento.

2. Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI EN di riferimento.

43.12 Impianto elettrico

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte, ai sensi della Legge n. 186/68 e al D.M. n. 37/08 e s.m.i. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati conformemente ed in ottemperanza alle norme CEI e UNI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e dell'intervento.

2. Vanno inoltre rispettate le disposizioni del DM del 16 febbraio 1982 e della Legge n. 818 del 7 dicembre 1984, del D.M. 26 agosto 1992. e del DM 18 marzo 1996.

3. Ai sensi del D.M. n. 37/08 del DPR 6 dicembre 1991, n. 447, "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, in materia di sicurezza degli impianti" e del DM 20 febbraio 1992 "Approvazione del modello di conformità dell'impianto alla regola dell'arte di cui all'Art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti", deve essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte. Sullo stesso materiale deve essere stato apposto un marchio che ne attesti la conformità, ovvero deve aver ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea, ovvero deve essere munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e per i quali non esistono norme di riferimento, devono comunque essere conformi alla Legge n. 186/68.

4. Tutte le apparecchiature di utilizzazione e comando, nonché tutti gli altri componenti elettrici, devono essere dotati del marchio IMQ/CE o equivalente, secondo normativa vigente.

5. L'impianto elettrico avrà le seguenti caratteristiche e dotazioni principali:

- quadri elettrici dotati di interruttore generale e di interruttori di protezione per le singole utenze, costituiti da protezioni magnetotermico differenziali, con caratteristiche atte a garantire la protezione dal sovraccarico e cortocircuito nonché la protezione delle persone dai contatti indiretti ed addizionale dai contatti diretti, tramite dispositivi differenziali con sensibilità di 30 mA;
- tubazioni in P.V.C. serie pesante tipo rigide o flessibili a seconda delle applicazioni, complete di raccordi, accessori e pezzi speciali, per garantire il grado di protezione previsto per il tipo di installazione;
- interruttori, deviatori, dispositivi di comando e prese elettriche, nel numero e della potenza necessari per ciascun ambiente e tipologia;
- gli apparecchi illuminanti impiegati nella realizzazione degli impianti di illuminazione devono essere di diversa tipologia in funzione delle necessità e caratteristiche ambientali di installazione, tenendo conto sia dei requisiti illuminotecnici sia dei requisiti di resistenza

meccanica;

- plafoniere fluorescenti per locali e corridoi/disimpegni, del tipo a doppio isolamento, atte a garantire le prestazioni e i livelli di illuminamento, in conformità alle norme UNI 12464, dal DLgs 81/2008, al D.G.R. 268/2000 e alla L.R. n.31/2002;
- plafoniere di emergenza autoalimentate, di adeguata autonomia, di tipo S.E. e S.A. , con lampade fluorescenti atte a garantire l'illuminamento minimo di 5 lux medi, con indicazione delle vie d'esodo, in conformità alle norme UNI 9316, UNI-EN 1838 e CEI 34-22. In alternativa e qualora necessario, potranno essere previsti idonei soccorritori per l'alimentazione centralizzata dell'illuminazione di sicurezza (in particolare per la zona del campo di gioco), installati all'interno di appositi locali, la cui distribuzione agli apparecchi illuminanti deve garantirne il funzionamento anche in caso di incendio, per il tempo necessario allo sfollamento delle aree;
- prese per utilizzatori 10/16A+T multiuso, con alveoli protetti e dotate di marchio IMQ, in tutti gli ambienti e per ogni postazione di lavoro nei locali ufficio o spazio individuato, in numero adeguato per evitare l'utilizzo di adattatori e/o prese multiple (ciabatte);
- scatola esterna per allacciamento telefono, con foro parete protetto e relativo impianto e prese interne per ogni ufficio;
- scatola esterna per allacciamento adsl, con foro parete protetto e relativo impianto e prese interne per ogni ufficio.

6. Tutti i materiali devono essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

7. I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e scelti e messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente, secondo le norme CEI e UNI di riferimento.

8. Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile l'analisi dei carichi previsti e prevedibili per la definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema. Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati schemi e planimetrie, è necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale a regime, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente.

9. La potenza applicata deve essere congrua con i carichi installati e con il progetto esecutivo approvato.

10. La caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore al 4% del valore nominale.

11. In linea generale, gli impianti elettrici devono essere di tipo ad incasso per le distribuzioni secondarie e in vista per le zone sopra ai controsoffitti, realizzati per mezzo di tubazioni, e scatole di derivazione di adeguate dimensioni e in materiale isolante plastico in classe II, autoestinguento,

di tipo pesante, rigidi o flessibili, a seconda delle applicazioni, completi di raccordi, accessori e pezzi speciali, per garantire il grado di protezione previsto per il tipo di installazione, di facile accessibilità e manutenibilità, e di dimensioni minime pari a 20mm di diametro e 1,3 volte superiore al fascio dei cavi circoscritto.

12. L'impianto di terra sarà conforme alle norme CEI 64-8 e 11-1, sarà costituito dai conduttori di protezione ed equipotenziali interni ed esterni, dai collettori di rame, dalle morsettiere e dai dispersori realizzati con corda di rame interrata, esterna perimetrale, e dispersori di acciaio zincato a croce (indicativamente di H 2 m) infissi nel terreno entro appositi pozzetti ispezionabili, collegati tra loro tramite l'anello di terra esterno.

13. I dispersori devono essere identificabili con apposita segnaletica.

14. Le connessioni con l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche deve essere realizzato in conformità alle disposizioni del D.M. n. 37/08 e s.m.i. e delle norme CEI 81-1, 81-10 e s.m.i..

15. L'esecuzione del sistema dispersore deve essere eseguita durante la prima fase delle opere edili, durante la quale è ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di scavo o di infissione.

16. Tutti i quadri elettrici saranno dotati di idonee protezioni magnetotermico differenziali per la protezione dei circuiti e delle persone.

17. Relativamente alla protezione dai contatti diretti essa verrà realizzata tramite setti di separazione, barriere, involucri e componenti a doppio isolamento, rimovibili soltanto con idonea attrezzatura.

18. Relativamente alla protezione dai contatti indiretti, i dispositivi differenziali devono essere coordinati con l'impianto di terra, nel rispetto delle relazioni precedentemente indicate.

19. In particolare le protezioni differenziali saranno coordinate all'impianto di terra garantendo, in caso di dispersione verso terra, l'intervento, nel rispetto delle seguenti relazioni:

- per circuiti TT, $R_t \leq 50/I_{dn}$, dove 50 è la tensione di contatto massima ammissibile, I_{dn} è la corrente di intervento del differenziale entro 1 secondo e R_t è la resistenza verso terra misurata;

- per circuiti TN (con cabina propria) deve essere soddisfatta la relazione $Z_s \leq U_0/I_a$ dove I_a è la corrente di intervento della protezione entro 0,4 secondi per tensione U_0 fino a 230V, Z_s è l'impedenza dell'anello di guasto verso terra misurata.

20. Inoltre tutti i quadri elettrici saranno dotati di segnaletica di sicurezza, di etichettature indicanti le utenze alimentate, di targhetta CE del costruttore, contenente le informazioni previste, a seconda dei casi, o dalle norme CEI 17-13 o 23-51, di schema elettrico, nonché di dichiarazione di conformità, ai sensi delle citate norme CEI 17-13 o 23-51, a seconda dei casi.

21. Il quadro deve essere posto all'interno di un vano o in posizione idonea e sarà realizzato in conformità ed ai sensi delle norme CEI 17-13, deve prevedere una barra di rame od una morsettiera idonea, cui collegare tutti i conduttori di protezione interni all'edificio, gli equipotenziali ed i conduttori di terra, di collegamento con il dispersore esterno.

22. Le condutture saranno realizzate in cavo a doppio isolamento, per la distribuzione principale, posto all'interno di canalizzazioni metalliche o plastiche, e, per la distribuzione secondaria, con condutture a doppio isolamento, tramite tubazioni, scatole in pvc e cavi a singolo isolamento.

23. L'isolante dei cavi deve essere almeno del tipo non propagante l'incendio, a bassa emissione di gas e fumi corrosivi, ai sensi delle norme CEI 20-22.

24. Sulla base della valutazione dei rischi, potranno essere impiegati cavi con isolante del tipo non propagante l'incendio, senza alogeni e a basso sviluppo di gas e fumi opachi, ai sensi delle norme CEI 20-38.

25. I dimensionamenti delle condutture e delle linee di alimentazione saranno realizzati conformemente alle norme tecniche applicabili (CEI 64-8, ecc.).

26. Il Direttore dei Lavori, al termine dei lavori, si farà rilasciare tutti i rapporti di verifica tecnico funzionale e di messa in esercizio degli impianti elettrici e raccoglierà tutte le dichiarazioni di conformità, complete degli allegati e degli as-built, delle omologazioni ed autorizzazioni necessarie al loro esercizio ed utilizzo, nonché di tutta la documentazione più significativa per la successiva gestione e manutenzione.

43.13 Illuminazione di emergenza

1. Per il servizio di illuminazione di emergenza, da eseguire a regola d'arte, in conformità, in particolare, alle norme UNI 9316, UNI-EN 1838 e CEI 34-22 ed alle leggi, decreti, norme e regolamenti applicabili, sarà necessario che l'alimentazione venga realizzata con circuito indipendente, con apparecchi di tipo autonomo, di adeguata autonomia, ad inserimento automatico, al mancare dell'illuminazione ordinaria.

2. Il livello minimo di illuminamento da garantire lungo i passaggi, le uscite e i percorsi delle vie di esodo deve essere non inferiore a 5 lux a pavimento. In corso di esecuzione dei lavori il rispetto del suddetto requisito sarà verificato puntualmente dalla Direzione Lavori.

3. In alternativa e qualora necessario, potranno essere previsti idonei soccorritori per l'alimentazione centralizzata dell'illuminazione di sicurezza (in particolare per la zona del campo di gioco), installati all'interno di appositi locali, la cui distribuzione agli apparecchi illuminanti, deve garantirne il funzionamento anche in caso di incendio, per il tempo necessario allo sfollamento delle

aree.

43.14 Impianti fonia e dati

1. L'impianto di rete passiva per la gestione dati e fonia, e le connessioni con l'impianto esistente, deve essere realizzato con materiali UTP in categoria 6 enhanced, posati in canalizzazioni e tubazioni e posizionati in modo da non superare i m 90 (limite massimo di attenuazione del segnale di derivazione nel rispetto della tutela delle risorse ambientali e della sostenibilità edilizia per ogni singolo punto rete in rame). L'integrazione dell'impianto esistente, certificato per la distribuzione dei segnali fonia e dati con cavi per reti lan sarà realizzato con doppini di categoria 6, placche da incasso con frutti del tipo RJ45, e opportunamente dimensionato.

43.15 Impianto antintrusione

1. All'interno del locale destinato ad archivio storico e del locale armeria deve essere previsto un idoneo impianto antintrusione;
2. L'impianto antintrusione del locale archivio deve essere costituito da rilevatori volumetrici a doppia tecnologia, da un magnete sulla porta di accesso al locale, da una tastiera per attivare e disattivare l'impianto, dalla centrale dell'impianto medesimo ed dal relativo combinatore telefonico per riportare l'allarme a distanza;
3. L'impianto antintrusione del locale armeria deve essere costituito da un sensore sismico da prevedere sulla parete in cartongesso che deve essere posizionato sulla lamiera e coperto da una piccola botola per potervi accedere per operazioni di manutenzione, da un magnete da prevedersi sulla porta blindata, da un rilevatore volumetrico a doppia tecnologia, da una tastiera per attivare e disattivare l'impianto, da una centrale e combinatore telefonico per riportare l'allarme a distanza.

Articolo 44 Indicazioni particolari per l'impianto di raffrescamento e ricambio d'aria

1. Negli eventuali locali tecnici contenenti apparecchiature sensibili (apparecchiature elettroniche, gruppi soccorritori, inverter, quadri elettrici, sistemi di regolazione e quant'altro) deve essere previsto un sistema di climatizzazione opportuna, tramite sufficienti ricambi d'aria e/o con sistemi di raffrescamento, al fine di non superare le temperature massime previste, per assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse.

Articolo 45 Prevenzione incendi

1. Gli interventi da realizzare debbono essere conformi alle norme cogenti riguardanti la prevenzione incendi in relazione all'attività svolta. In particolare, a titolo esemplificativo, si ricordano:

- il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”;
- il D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011, “regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”, a norma dell'Art. 49, comma 4-quater, del D.L. n.78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010;
- il Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015, "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139";
- ogni altra normativa applicabile.

2. Tutte le eventuali pratiche e gli oneri relativi alla presentazione della S.C.I.A. e/o relativi al rilascio del C.P.I., intestato al nominativo/ente che sarà comunicato dall'Amministrazione, sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria dell'appalto.

3. E' necessario inoltre prevedere protezioni REI (eventuali serrande tagliafuoco) e ventilazioni per magazzini, ripostigli e locali tecnici. Le protezioni REI devono garantire il livello di protezione antincendio previsto dal progetto esecutivo e devono quindi tener conto delle eventuali migliorie proposte dall'Appaltatore in sede di offerta.

4. Ai fini della completezza ed accettabilità dell'opera, e della collaudabilità finale dell'impianto antincendio installato, è pertanto necessaria l'installazione dei suddetti dispositivi, che devono essere adeguatamente rappresentati anche nel progetto esecutivo.

45.01 *Impianto spegnimento incendi*

1. All'interno dell'archivio storico deve essere installato un sistema automatico di spegnimento incendi, comandato dal sistema di rivelazione incendio a servizio dell'impianto medesimo;
2. La realizzazione del sistema di spegnimento automatico d'incendio prevede l'utilizzo, quale prodotto estinguente, di un Aerosol a base di Sali di potassio. Il sistema deve essere realizzato mediante l'utilizzo di appositi Erogatori Antincendio il cui agente estinguente (Sali di potassio) verrà impiegato secondo le concentrazioni e le indicazioni che saranno fornite dallo specifico costruttore che sarà individuato dall'Impresa;
3. La distribuzione degli erogatori di prodotto autoestinguente sarà realizzata in maniera omogenea in relazione alle caratteristiche geometriche del locale, alle infrastrutture presenti, nonché alle raccomandazioni e ai limiti di utilizzo indicati dallo specifico costruttore che sarà individuato dall'Impresa;

45.02 *Impianto di rivelazione ed allarme incendio e spegnimento*

1. L'impianto di rivelazione ed allarme incendio deve essere realizzato a copertura dei vari ambienti ritenuti a rischio, conformemente alla norma UNI 9795, con installazione di rivelatori locali e pulsanti manuali di allarme lungo le vie di fuga;
2. L'impianto deve essere del tipo intelligente ad indirizzamento individuale. In particolare, i rivelatori di fumo devono essere previsti all'interno della zona archivi, anche al sopra del controsoffitto, ed i vari componenti devono essere collegati alla centrale dell'impianto. La rete deve essere realizzata con distribuzione a loop per ogni zona, con cavi speciali di adeguata resistenza al fuoco, con un unico alimentatore per l'alimentazione dei terminali in campo (sirene, serrande tagliafuoco, etc.);
3. L'impianto di spegnimento deve essere previsto con una medesima centrale e n°2 pulsanti di attivazione ed inibizione della scarica e di targhe ottico-acustiche che avvertono della scarica; inoltre, un selettore consentirà di azionare un apposito ventilatore di aspirazione che dovrà essere azionato dopo la scarica e prima dell'accesso al locale archivio;

Articolo 46 Aree di pertinenza

46.01 *Ricognizione*

1. L'Impresa, prima di eseguire le opere, deve attentamente verificare la presenza di manufatti, impianti, cavi e quant'altro esistente che potrebbe interferire con la propria attività in modo da poter impiegare i mezzi e le modalità idonee per l'esecuzione dei lavori in appalto, garantendo nel contempo la sicurezza dei lavoratori e scongiurando eventuali danneggiamenti, disservizi o guasti che potrebbero essere provocati dalle attività di cantiere.
2. Il maggior onere al quale l'Impresa dovesse eventualmente sottostare per l'esecuzione dei lavori nelle condizioni risultanti dagli accertamenti di cui al precedente comma si intende compreso e compensato con il prezzo 'a corpo' dell'appalto. Il cantiere deve inoltre essere delimitato da un'idonea e decorosa recinzione e/o da separazioni (da eseguirsi anche attraverso l'impiego di lastre di cartongesso rasate e pitturate) che impediscano la diffusione di polveri e rumore all'interno del municipio.
3. Rimane stabilito che nei confronti dei proprietari delle opere eventualmente danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, restando del tutto estranea l'Amministrazione e la Direzione lavori da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

46.02 Viabilità nel cantiere

1. Durante i lavori deve essere assicurata, nel cantiere ed all'interno dell'edificio, la viabilità delle persone e dei veicoli evitando o riducendo al minimo ogni interferenza con le attività in corso.

46.03 Pulizia e bonifica dell'area

1. Sono a carico dell'Impresa gli oneri per la pulizia di grosso e di fino, nonché la bonifica generale e la sanificazione dell'area di cantiere e delle aree pertinenti una volta conclusi i lavori.

Articolo 47 Certificazioni impiantistiche e schemi degli impianti

2. Le caratteristiche degli impianti installati nell'edificio, come richiesto dal presente Capitolato e dalle norme in vigore nei vari settori, devono essere garantite dall'Impresa tramite certificazione di laboratori ufficiali e dichiarazioni di conformità da rilasciare all'atto dell'ultimazione dei lavori.

3. Devono inoltre essere prodotte tutte le omologazioni, certificazioni, dichiarazioni di corretta posa, dichiarazioni di conformità, prove di laboratorio, etc, comprensive di allegati, relativamente a:

- impianti elettrici, elettronici (telefonia, trasmissione dati, etc), speciali (rivelazione incendi, fonodiffusione, ecc.);
- impianti, meccanici (trattamento aria, etc.), condizionamento;
- impianti antincendio;
- presidi antincendio (porte tagliafuoco, maniglioni, ecc.);
- materiali R.E.I. (pareti, pannellature, sigillature, setti, serrande, tendaggi, rivestimenti, arredi, ecc.);
- vetri e infissi, parapetti, pannellature, controsoffitti, finiture varie, tinte, arredi, ecc..

4. L'aggiornamento dell'Attestato di Prestazione Energetica relativo all'intero edificio così come modificato dalle opere oggetto del presente appalto deve essere prodotta a cura ed onere dell'Impresa ed a firma di progettista abilitato.

5. Entro dieci giorni dalla ultimazione dei lavori, l'Impresa deve presentare all'Amministrazione:

- certificato di corretto montaggio redatto da tecnico qualificato a cura e spese dell'Impresa;
- elaborati grafici in scala opportuna degli schemi degli impianti elettrici, termici, idrici ed antincendio installati nell'opera realizzata.

6. La presentazione delle certificazioni previste dalla normativa di settore di ogni lavorazione effettuata costituisce obbligo contrattuale dell'appalto a "corpo" e non si procederà alla liquidazione del 3° SAL finché non saranno fornite complete all'Amministrazione, in quanto parte integrante delle lavorazioni a cui si riferiscono e che, pertanto, non si riterranno ultimate al 100%.

7. In particolare occorre presentare alla Direzione Lavori con riferimento alle opere eseguite:

- Schede dei materiali impiegati;
 - Dichiarazione di conformità D.M. 37/08;
 - Relazione tipologica dei materiali;
 - Allegati alla Denuncia INAIL dell'impianto di messa a terra (Art. 2 DPR 462/01) qualora occorrente;
 - Progetto come realizzato (as-built) firmato da tecnico abilitato e dall'Impresa;
 - Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali e degli elementi di chiusura o di compartimentazione classificati ai fini della resistenza al fuoco (modulistica VVF);
 - Omologazione del prodotto, copia della scheda conformità CE o certificato di prova;
 - Piano di uso e manutenzione degli impianti installati, comprendente anche le porzioni di impianti esistenti interconnessi e/o modificati dalle opere oggetto del presente appalto;
 - Manuali delle apparecchiature installate;
 - Aggiornamento dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio così come modificato dalle opere oggetto del presente appalto;
8. Ove l'Amministrazione lo ritenga opportuno, potrà essere disposta la verifica da parte di istituti specializzati della sussistenza dei requisiti richiesti relativi alle lavorazioni eseguite con oneri a carico dell'Impresa.

Articolo 48 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

1. Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati o descritti nei precedenti articoli, l'Impresa si atterrà alle migliori regole d'arte e si uniformerà a quelle speciali prescrizioni che le verranno impartite dalla Direzione Lavori.